

## LXXXV.

## TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO** — *Congedo — Messaggio del Presidente della Camera — Seguito della discussione del progetto di Codice sanitario — Proposta di aggiunta del Senatore Tommasi all'art. 16, accettata dal Commissario Regio e combattuta dal Senatore Palasciano — Emendamento del Senatore Casati alla proposta d'aggiunta del Senatore Tommasi e da questo accettata — Spiegazione del Commissario Regio — Proposta sospensiva del Senatore Casati sull'art. 16 — Raccomandazione del Senatore Moleschott, accettata dal Commissario Regio — Proposta sostitutiva del Senatore Tommasi all'articolo 17 e subemendamento del Senatore Berti A., Relatore — Avvertenza del Senatore Casati — Approvazione della prima parte dell'articolo 17 — Approvazione dell'articolo 16 — Proposta aggiuntiva del Relatore all'articolo 17, combattuta dal Senatore Casati e ritirata dal Relatore — Osservazioni del Senatore Palasciano, cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo 17 — Emendamento proposto dal Relatore all'articolo 18 — Emendamento del Senatore Tommasi — Osservazione del Relatore — Approvazione degli articoli 18, 19, 20 modificati e dei 21 e 22 — Proposta sostitutiva del Senatore Palasciano all'articolo 23, combattuta dal Senatore Casati e dal Relatore — Replica del Senatore Palasciano e controreplica del Senatore Casati — Ritiro della proposta Palasciano — Approvazione dell'articolo 23 — Proposta sospensiva del Senatore Mantegazza all'articolo 24 — Osservazione del Senatore Casati — Emendamento proposto dal Relatore ed accettato dal Senatore Mantegazza — Emendamento del Senatore Moleschott, accettato dalla Commissione — Approvazione dei diversi comma dell'articolo 24 e dell'intero articolo modificato — Approvazione dell'articolo 25 — Nuova redazione dell'articolo 26 — Considerazioni del Senatore Pantaleoni all'articolo 26 — Schiarimento chiesto dal Senatore Casati, fornito dal Relatore — Considerazioni del Senatore Moleschott — Replica del Senatore Pantaleoni, combattuta dai Senatori Mantegazza, e Tommasi — Osservazioni dei Senatori Brioschi, Pantaleoni e Palasciano — Risposta del Ministro al Senatore Pantaleoni — Replica del Senatore Pantaleoni — Spiegazioni fornite dal Ministro — Sottocorrettamento al comma 1° del Senatore Pantaleoni, approvato — Soppressione del 2° comma proposta dal Senatore Pantaleoni, approvata — Approvazione dell'articolo 26, emendato e dell'articolo 27 — Istanza del Ministro per la conservazione dell'articolo 28 — Modificazione all'articolo, proposta dal Senatore Cannizzaro e combattuta dal Ministro — Replica del Senatore Cannizzaro — Controreplica del Ministro — Approvazione dell'art. 28 ministeriale e 28, 29 e 30 — Soppressione del secondo comma dell'art. 31 proposta dal Senatore Mantegazza, oppugnata dal Relatore — Proposta del Commissario Regio, combattuta dai Senatori Moleschott e Mantegazza — Modificazione proposta dal Senatore Verga — Osservazioni dei Senatori Tommasi, Pantaleoni, Maggiorani e Palasciano — Proposta del Senatore Mantegazza di rinvio dell'art. 31 alla Commissione, approvata — Modificazione proposta dal Senatore Pantaleoni all'art. 32, oppugnata dal Relatore — Replica del Senatore Pantaleoni e controreplica del Relatore — Proposta del Senatore Pantaleoni del rinvio dell'articolo 32 alla Commissione, approvata — Osservazione del Senatore Borsani sull'articolo 33 — Dichiarazione del Relatore.*

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente l'onorevole Commissario regio.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

#### Atti diversi.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Gioacchino Pepoli mi ha partecipato con telegramma che non può intervenire al Senato, perchè indistinto di salute.

Interrogo il Senato se intende accordargli un congedo di 10 giorni. Non facendosi opposizione, è accordato il congedo.

Ho ricevuto ieri sera dall'onorevole Presidente della Camera dei Deputati la seguente lettera :

*Roma, 11 dicembre 1877.*

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno l'unico disegno di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati, approvato nella seduta di quest'oggi, concernente *Disposizioni per la liquidazione delle pensioni dei militari e loro assimilati esponenti*, pregandola di volerlo sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

*Firmato: F. CASATI. »*

Sarà stampato il disegno di legge e distribuito agli Uffici.

#### Seguito della discussione del progetto di Codice sanitario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di Codice sanitario.

Siamo all'art. 16, ora 15, sul quale ha la parola l'on. Senatore Tommasi.

Ne do lettura :

#### CAPO III.

#### *Sulla composizione dei Consigli sanitari provinciali.*

#### Art. 16.

Il Consiglio sanitario provinciale è composto:

del Prefetto presidente,  
di un medico vice-presidente,  
del procuratore generale dove esiste Corte d'appello, e, dove non vi è, del procuratore del Re;

di quattro dottori in medicina;

di un farmacista;

di un medico veterinario.

Nel capoluogo di una provincia marittima è inoltre componente nato del Consiglio il funzionario più elevato dell'amministrazione di sanità marittima.

Senatore TOMMASI. In quest'articolo, dove si parla della composizione del Consiglio di sanità, non ci è parola che riguardi il medico provinciale, e forse non ci poteva essere, appunto perchè quest'articolo del medico provinciale non ci era nel progetto, e intanto è stato già approvato dal Senato.

Io credo che il medico provinciale debba far parte integrale del Consiglio sanitario; deve farne parte come gli altri medici, imperciocchè egli sarà poi quello in mano di cui capiteranno tutti gli affari che riguardano la salute pubblica della provincia, sarà naturalmente responsabile innanzi al Prefetto di tutto ciò che potrà essere deciso e dal Prefetto e dal Consiglio sanitario. Egli sarà l'esecutore dei provvedimenti che potranno esser presi dal Consiglio sanitario e dal Prefetto; in una parola, egli è la maggior parte del Consiglio sanitario provinciale; quindi a me pare giusto, proprio assolutamente giusto, che faccia parte del Consiglio sanitario. Per queste ragioni avrei proposto un'aggiunta od un comma, come si vuol dire, il quale dovrebbe esser posto qui dopo il novero di coloro che compongono il Consiglio sanitario. La proposta consisterebbe nell'aggiungere dopo le parole: *di un medico veterinario*, il seguente comma :

« Il medico provinciale è compreso tra i quattro medici, ed ha voto come gli altri. »

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domando all'on. Senatore Tommasi se questa proposta è fatta d'accordo con la Commissione.

Senatore TOMMASI. Sono d'accordo coll'on. Relatore e coll'on. Commissario regio.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Commissario regio.

SESSIONE DEL 1876-77 -- DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

COMMISSARIO REGIO. Ho domandato la parola soltanto per dichiarare che accetto la proposta dell'on. Senatore Tommasi.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALASCIANO. Io pregherei a riflettere che in questo modo al medico provinciale si dà una grandissima preponderanza, la quale mi pare veramente soverchia.

Egli è membro del Consiglio provinciale, è membro con voto di questo Consiglio, è il Segretario di questo Consiglio, è l'esecutore di questo Consiglio sanitario, vale a dire che è più del presidente. A me pare che se deve essere lui esecutore di ciò che il Consiglio avrà deciso, dovrebbe tutto al più essere segretario senza voto; ma dargli tutte queste attribuzioni, mi pare un po' troppo soverchio; quindi mi oppongo alla proposta dell'onorevole Senatore Tommasi.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io non mi opporrei a che uno dei quattro medici che fanno parte del Consiglio sanitario provinciale fosse un impiegato della Prefettura; ma se si dice che uno dei quattro medici dovrà essere il medico provinciale, è stabilire un titolo che in tutto il resto del Codice non esiste.

Si è bensì sancito che il capo dell'Ufficio sanitario alla Prefettura sia un medico, ma non gli si è dato il titolo di medico provinciale. Questo titolo d'altronde potrebbe recare qualche confusione, perchè nella provincia vi sono due amministrazioni: l'amministrazione governativa e l'amministrazione speciale la quale è retta dalla deputazione provinciale.

Ora, il titolo di medico provinciale potrebbe essere anche applicato a un medico della deputazione provinciale. Se non sbaglio, credo che il Senatore Tommasi abbia inteso di alludere al capo dell'ufficio sanitario della Prefettura, il quale si è dichiarato che debba essere medico.

In questo senso io non mi opporrei, ma mi opporrei a che quel funzionario fosse indicato col titolo di medico provinciale.

PRESIDENTE. Il Senatore Casati propone un sotto-emendamento all'emendamento del Senatore Tommasi, e cioè che invece di scrivere il

*medico provinciale*, si dica il *capo dell'ufficio sanitario*.

Il Senatore Tommasi accetta questo sotto-emendamento?

Senatore TOMMASI. Accetto l'emendamento del Senatore Casati, ma sostengo la mia piccola tesi, cioè a dire che perchè questo medico sanitario, questo capo dell'ufficio sanitario abbia tutta l'importanza che naturalmente deve avere per ragione del suo ufficio, mi pare che non solo egli dovesse far parte del Consiglio sanitario, ma dovesse avere il voto nel Consiglio medesimo.

L'onorevole Palasciano dice che allora questo medico avrebbe un'importanza grandissima, che sarebbe tutto lui; che sarebbe il *sopraccio*. Ma in fin dei conti egli lo è già il *sopraccio* del Consiglio sanitario, e il dargli il voto mi pare sia dargli un'autorità tanto solenne, che la responsabilità che egli assume naturalmente abbia un fondamento appunto nella facoltà o nelle facoltà che gli si attribuiscono. Io credo che la responsabilità degli impiegati deve fondarsi appunto sulla qualità e sull'importanza degli uffici che tengono; e si pretende molto da loro, e si rendono responsabili con molto rigore allora solo che hanno molte facoltà.

Insomma, per le medesime ragioni per cui il Senatore Palasciano non vorrebbe dare al medico sanitario questi dritti e facoltà, per quelle stesse ragioni, dico, credo gli si debbano dare.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento proposto d'accordo dai Senatori Tommasi e Casati:

« Il capo dell'ufficio sanitario è compreso fra i quattro medici, ed ha voto nel Consiglio come gli altri ».

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Ho chiesto la parola per spiegare l'adesione che io fo alla proposta dell'onorevole Tommasi, colla riserva però di metterla d'accordo coll'art. 10.

In fine dell'art. 10 che parla della composizione del Consiglio superiore di sanità, all'ultimo comma fu detto:

« Il Ministro dell'Interno destina al posto di segretario un medico, il quale farà parte del personale del suo Ministero e non avrà voto. »

Quindi io credo opportuno di porre per i

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

Consigli provinciali le stesse condizioni già stabilite per il Consiglio Centrale.

PRESIDENTE. Credo che questa osservazione cadrà in acconcio all'art. 17.

Pongo ai voti l'emendamento testè letto, dei Senatori Tommasi e Casati.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Credo che la votazione di questo emendamento pregiudichi la questione dal Commissario Regio sollevata, e desidererei quindi che fosse sospesa, e si passasse alla discussione dell'articolo che segue; perchè altrimenti, come ho detto, si correrebbe il rischio di pregiudicare la questione.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione dopo ciò che ha accennato il Senatore Casati, sospendo per ora la votazione dell'articolo 16, divenuto 15, e si passa al successivo.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola, se l'onorevole signor Presidente me la concede, per fare una raccomandazione al Ministro ed al Commissario Regio.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Signori Senatori. Io, ieri, con la mia proposta di far votare addirittura la esistenza degli igienisti nel Consiglio superiore di sanità, sono stato l'uomo parlamentare più radicalmente battuto che in questo mondo si possa trovare.

La mia proposta cominciò coll'avere appoggio nel Senato, e perfino quello del Commissario regio, e, quando fu messa ai voti, temo di essere rimasto assolutamente solo, o, se mi sbaglio, in un isolamento abbastanza scoraggiante.

Sono il primo a riconoscere, e me ne lascino la modesta soddisfazione, sono il primo a riconoscere che è dovere dell'uomo parlamentare di saper subire la posizione di chi è lealmente vinto, come in altra occasione bisogna sapere far la parte del generoso vincitore.

Io non mi dolgo adunque di quella posizione, tanto più, in quanto che mi vidi fortemente appoggiato nel concetto, e solo nel momento in cui si cominciò a parlare della sua attuazione la differenza si mostrò.

La posizione di chi è lealmente vinto mi impone adesso di non tornare a fare alcuna proposta in quanto alle persone da cui l'igiene sarà rappresentata nel Consiglio provinciale.

Soltanto mi sia lecito di non lasciarmi sfug-

gire l'occasione di raccomandare all'onorevole signor Ministro, od a chi per esso, che l'elemento igienico nel Consiglio provinciale abbia la più forte rappresentanza che mai sia possibile.

Non dirò già che desidero il professore di igiene in quelle provincie in cui esiste. Anzi spererei che, precisamente fra quelli uomini pratici che avranno da occuparsi delle questioni d'igiene, sorgessero persone competenti ed autorevoli, cui si dovrà affidare la posizione onorifica e salutare di essere membri del Consiglio provinciale di sanità. Tanto più io non insisto per un professore, perchè (non veggio ragione di tacerlo) a me fu data l'occasione abbastanza singolare di conoscere un professore d'igiene (egli non vive più) che sapeva d'igiene assai meno che ne suole sapere anche un medico mediocrementemente informato.

E giacchè ho lo parola, mi lascino aggiungere, a scanso d'equivoci: Io dissi più volte nella seduta precedente, che in regola, e ciò fu l'opinione di altri onorevoli Colleghi, i medici non sanno abbastanza d'igiene.

Io non ho voluto dare con questo nessuna taccia di ignoranza ai medici. È troppo nella natura delle cose che la loro attenzione e le esigenze che loro si rivolgono, si riferiscano molto di più a curare le malattie che non a prevenirle.

Ma precisamente il medico pubblico ha in primo luogo il santo e sacro dovere di cercare di prevenire; ed è sotto questo punto di vista che io desidero caldamente la presenza dell'igienista nei Consigli provinciali sanitari.

I medici, come tali, evidentemente si occupano, si devono occupare di igiene; ma resta inconcussa la verità che l'igiene è una specialità, una specialità di vasto dominio, e dobbiamo dunque cercare di accogliere la sua rappresentanza nei Consigli provinciali.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Io credo poter accettare la raccomandazione dell'on. Senatore Moleschott, in quanto che anche da tutte le dichiarazioni di ieri risultò evidente che i medici che faranno parte del Consiglio sanitario non devono esser medici valenti nel significato comune della parola, ma specialmente versati negli studi di sanità pubblica; quindi la discussione stessa

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

ieri sollevata indica per sé che il Ministro, nella scelta di tutti i membri che devono comporre il Consiglio sanitario, rivolgerà principalmente la sua attenzione a quelli che si occupano di preferenza di medicina pubblica.

Perciò parmi di potere accettare la raccomandazione dell'on. Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Mi permettano soltanto di rivolgere un ringraziamento all'onor. Commissario regio per il modo benevolo con cui ha accolta la mia raccomandazione.

PRESIDENTE. Dunque siamo all'art. 17 diventato 16.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Il primo comma di quest'articolo parla appunto del segretario del Consiglio provinciale, e dice così:

« Uno dei membri tecnici del Consiglio provinciale sarà designato dal Prefetto per disimpegnare le funzioni di segretario del Consiglio stesso. »

Io credo che questo comma dovrebbe essere abolito e per una semplicissima ragione. Qui parrebbe che si volesse dare questo ufficio di segretario ad uno dei componenti il Consiglio sanitario.

Ora, l'ufficio di segretario è un ufficio molto faticoso: il segretario deve fare i processi verbali, deve ricapitolare tutta la discussione, deve soprintendere, anzi deve far lui la statistica, secondo il comma che segue a questo 1°; e capiranno che tutto ciò non si può pretendere da un medico, il quale non è punto stipendiato; perché quelli che compongono il Consiglio sanitario prestano l'opera loro gratuitamente.

Quindi io dico: si può pretendere che costoro si riuniscano e contribuiscano al bene della salute pubblica, ma non si potrà mai pretendere che uno di costoro, che non ha punto stipendio, possa essere incaricato di una fatica non lieve.

Segue da questo mio ragionamento che il Segretario del Consiglio sanitario non può essere altri che il medico capo dell'Ufficio. E qui ricorre la questione che si è fatta all'articolo antecedente. Convieni o no che il segretario di un Consiglio abbia anch'esso il voto?

Sentano: se proprio nelle consuetudini o nel e leggi della burocrazia è stabilito che i segretari non possano aver voto deliberativo nel Consiglio, di cui sono segretari, io sono disposto a cedere alla prima parte, cioè a consentire che questo segretario non abbia il voto. Ma se è proprio possibile che possa avere il voto, vale a dire che non vi sia né legge, né consuetudine che il segretario non possa avere il voto nel Consiglio dove funziona da segretario, io insisto nella proposta fatta, che cioè questo segretario sia tale con voto nel Consiglio. Ed io propongo che il medico sanitario sia segretario lui per la semplice ragione che fuori di lui non c'è altri.

Insomma il segretario dev'essere un impiegato, uno stipendiato; e in questo modo solamente si può pretendere che esso lavori, e lavori considerevolmente.

Dunque se così è, il segretario non può essere che il medico sanitario, che sta a capo dell'ufficio sanitario medesimo. Quindi la mia proposta sarebbe questa: di sostituire al primo comma dell'articolo 17, quest'altro: « Il medico sanitario fa da segretario nel consiglio sanitario, ed ha voto nel medesimo ».

Senatore BERTI A., *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore.* Le ragioni per le quali la Commissione aveva mutato radicalmente l'articolo 17, derivano dall'idea che informava il Codice tutto, una volta che vi era introdotto il comma a) dell'art. 3°; vale a dire l'idea di separare completamente l'elemento consultivo dall'elemento esecutivo.

Istituito un ufficio sanitario presso ciascuna provincia, tutto ciò che si atteneva all'esecuzione doveva di necessità essere attribuito a questo ufficio. Doveva quindi a questo ufficio essere attribuito tutto quanto il lavoro che il progetto ministeriale, in mancanza di questo pubblico ufficiale medico, aveva assegnato al segretario del Consiglio sanitario provinciale.

Levati tutti questi attributi esecutivi, che cosa restava?

Restava un segretario colle sole attribuzioni di segretario nei corpi consultivi e deliberativi, vale a dire coll'incarico di fare i processi verbali e di trasmettere all'ufficio sanitario governativo l'ordine di eseguire ciò che questo aveva deciso.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

Ecco dunque che allora non era più necessario che il segretario fosse pagato; non era necessario che il segretario fosse eletto dal Prefetto; poteva essere eletto dai propri colleghi, come si usa in qualunque adunanza.

Questo è stato il concetto della Commissione, che mi pare semplicissimo, e fondato sugli ordinari canoni della pubblica amministrazione.

Oggi il mio Collega, pregevolissimo, Tommasi fa la proposta di un' emenda, e desidera che questo impiegato medico entri nel Consiglio sanitario.

Io ho detto che appoggio quest' emenda, e l'appoggio perchè realmente mi pare anche nella dignità del medico stesso, che sia più decoroso farlo assistere alle sedute e prendere parte alle discussioni su ciò che deve poi egli eseguire, piuttosto che ridurlo alla parte di esecutore di un ordine del segretario di questo Consiglio sanitario, come si praticerebbe con un fattore. Quindi io accetto che il medico impiegato governativo diventi segretario di questo Consiglio sanitario. Ma quello che non potrei accettare si è quella sua emenda all'art. 16, e ove vorrebbe si dicesse che di quattro dottori in medicina uno dovrebbe essere il medico impiegato. Non posso accettare questa emenda, perchè fra i quattro medici di cui all'art. 16 e il medico sanitario ci corre una differenza enorme di origine.

I quattro medici sono elettivi e transitori, l'altro invece è impiegato e permanente.

Sarebbe adunque un membro nato del Consiglio sanitario. Ora, io vi dico sinceramente, ho patito tante delusioni rispetto ai nati, che oggimai tutta la mia fiducia s'è rivolta sui nascituri e per questo preferisco i membri elettivi, perchè appunto mi rappresentano i nascituri. Si potrebbe adunque attenuare il numero dei medici, quando fosse deciso di dare voto al segretario, riducendoli a tre, ma non dire che uno di questi quattro fosse il medico provinciale, perchè questi quattro devono essere elettivi.

Rispetto poi al voto farei qualche considerazione.

Abbiamo un esempio analogo nei Consigli scolastici provinciali. Là il provveditore agli studi entra a parte del Consiglio scolastico e n'è relatore; ma non è veramente il segretario; per quest'ufficio vi è un impiegato della

Prefettura. Quindi conserva la dignità di membro, e come membro ha diritto al voto.

Ma quando noi lo leviamo dal numero dei membri componenti il Consiglio, e gli diamo direttamente il carattere di segretario, non credo gli si possa concedere la libertà del voto; per cui io accetto l'idea d'introdurre il medico governativo nel Consiglio sanitario, come segretario incaricato di fare i processi verbali e di tenere nota di tutte le deliberazioni del Consiglio; ma per la sua posizione, relativamente inferiore ai medici elettivi, io non potrei concedergli il voto.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Tommasi.

Senatore TOMMASI. Io cedo volentieri quando le consuetudini siano queste. Per rispondere poi all'onorevole Relatore, circa le difficoltà che egli avrebbe d'introdurre il medico sanitario nel novero di quelli che comporranno il Consiglio, io gli farò riflettere che nell'ultimo comma dell'art. 16 è detto questo: « Nel capoluogo di una provincia marittima è inoltre componente nato del Consiglio il funzionario più elevato dell'amministrazione di sanità marittima. »

Ecco dunque qui un impiegato fisso, non eleggibile, nè provvisorio, il quale fa parte, di diritto, del Consiglio sanitario.

Senatore BERTIA., *Relatore*. È un caso diverso.

Senatore TOMMASI. Non è caso diverso perchè lei ha parlato di un impiegato fisso. Non vi deve esser perciò difficoltà. Quanto al voto che avrei voluto concedere al medico sanitario, siamo perfettamente d'accordo. Si dica invece nell'articolo 17: « fa da segretario nel Consiglio sanitario il medico capo dell'ufficio sanitario. »

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Senatore Tommasi riguardo all'articolo 17, divenuto 16, sarebbe che tale articolo venga ridotto a queste sole parole:

« Il capo dell'ufficio sanitario esercita le funzioni di segretario del Consiglio provinciale. »

Senatore BERTIA., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTIA., *Relatore*. A scanso di equivoci direi:

« Il capo dell'ufficio tecnico farà da segretario, e assisterà alle sedute; però senza voto. »

PRESIDENTE. Deve dunque dirsi « ufficio tecnico, o ufficio sanitario? »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

Senatore BERTI A., *Relatore*. Abbiamo adottato la parola *tecnico* per non confonderlo con ufficio sanitario.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io credo che sia essenziale di mantenere la parola *sanitario* e non *tecnico*. Parrebbe, usando quest'ultima parola, che tutto l'ufficio dovesse essere composto di tecnici, mentre abbiamo adottato che solo il capo debba essere tecnico.

Senatore BERTI A., *Relatore*. È giusto, accetto.

PRESIDENTE. La redazione è adunque questa:

« Il capo dell'ufficio sanitario fa da segretario dell'ufficio sanitario provinciale, e assisterà alle sedute; però senza voto. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Nell'art. 17 noi avevamo soppresso la seconda parte perchè secondo il nostro concetto il segretario non deve occuparsi di tutte queste cose. Una volta che abbiamo fatto segretario il medico capo dell'ufficio sanitario, ne viene di conseguenza che tutti questi affari debbono essere trattati da lui, e quindi l'articolo può restare com'è.

PRESIDENTE. Adesso che abbiamo definito la questione relativa alla prima parte dell'art. 17 diventato 16, bisogna necessariamente tornare all'art. 16 diventato 15; ed io su questo chiedeva i voti del Senato. Non essendo stata fatta alcuna modificazione all'art. 16 diventato 15, pongo ai voti questo articolo nella forma in cui è scritto nei progetti del Ministero e della Commissione.

Chi intende di approvare questo articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

L'art. 17, diventato 16, nella prima parte è composto delle parole che abbiamo votato testè.

Si passa alla seconda parte così concepita:

« Il segretario del Consiglio compilerà i quadri statistici igienico-sanitari e dovrà coadiuvare il Prefetto per la spedizione degli affari relativi al servizio sanitario a norma delle disposizioni che saranno stabilite per decreto Reale.

« Sarà nello stesso modo fissata la retribuzione

del segretario, avuto riguardo alla importanza del servizio nelle diverse provincie. »

Su quest'ultimo capoverso ha la parola il Senatore Casati.

Senatore CASATI. Questi due ultimi comma dell'art. 17 avevano ragione di essere nel progetto ministeriale, in quanto che era uno dei membri del Consiglio sanitario provinciale che fungeva da segretario; ma sono inutili dal momento che si è stabilito che chi funge da segretario è un impiegato della Prefettura. Il primo comma è inutile perchè quel segretario eserciterà tutte le funzioni che il Prefetto gli affiderà; il secondo pure non ha più ragione di essere perchè, siccome avrà già lo stipendio come impiegato, non ci è più bisogno di stipendio speciale come segretario.

Senatore BERTI A., *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relat.* Sull'ultimo inciso siamo perfettamente d'accordo; ma siccome fu lamentato anche l'altro giorno che nessuno degli articoli del Codice parlava delle attribuzioni di questo impiegato medico, posto che qui sono già state messe dallo stesso Ministro, mi pare che si possano riportare anche all'art. 17 diventato 16; soltanto dove dice *il segretario del Consiglio*, io proporrei che si ponesse: *questo medico capo compilerà i quadri*.

Senatore CASATI. Domando la parola.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Casati.

Senatore CASATI. Nell'articolo 4° di questo stesso Codice alla lettera *d* è detto:

« *d*) Nel primo bimestre d'ogni anno inviano al Ministro dell'Interno il quadro statistico dell'anno precedente compilato dal capo dell'ufficio tecnico e colle osservazioni che il Consiglio sanitario provinciale vi avrà fatte; »

Ne viene quindi di necessità che questo segretario, essendo il capo dell'ufficio tecnico, debba per ordine del Prefetto compilare i quadri statistici, senza che vi sia bisogno di determinare tale sua attribuzione con una nuova disposizione di legge.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALASCIANO. Io mi permetto di far riflettere al Senato che in fatto di statistiche si deve essere molto precisi: l'ufficio della Pre-

fettura o del medico della provincia non consiste in altro se non che in raccogliere, riunire le parziali statistiche che vengono fornite dai comuni e nel trasmetterle al Ministero.

In altre parole, la Prefettura o il medico provinciale non devono creare le statistiche, ma limitarsi a raccogliere e riunire le statistiche comunali.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Io credo che il Collega Palasciano versi in errore: è anzi il medico della provincia quello che, mercè le statistiche comunali, ha in mano tutti gli elementi per fare le statistiche della provincia, e non si deve limitare a trasmettere questi elementi al Ministero, ma deve egli stesso servirsene per compilare i quadri complessivi di tutte le provincie.

Del resto, mi permetto di osservare che questa discussione diventa semplicemente accademica, perchè la Commissione acconsente alla proposta dell'onorevole Casati ed accetta la soppressione di questi due ultimi comma.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Commissario Regio.

COMMISSARIO REGIO. Anch'io aderisco molto volentieri alla soppressione di questi due commi, tanto più che in esso si dice che il segretario dovrà coadiuvare il Prefetto ecc.; ora questa dizione non mi sembrerebbe in nessun caso esatta trattandosi di un impiegato della Prefettura.

PRESIDENTE. Resta adunque inteso che l'articolo 17 diventato 16 si riduce alla sola parte dianzi votata ed approvata. Si procede alla lettura dell'articolo 18 diventato 17:

#### Art. 18.

Allorquando i Consigli sanitari provinciali occupansi di affari, che interessano la sanità marittima, sono chiamati ad intervenire alle adunanze, per dare il loro voto consultivo, il Sindaco del capoluogo, il Presidente della Camera di commercio, un capitano della marina mercantile a scelta del Prefetto, l'agente delle dogane e il capitano di porto.

(Approvato.)

Ora si passa al Capo IV.

#### CAPO IV.

##### *Delle attribuzioni dei Consigli sanitari provinciali.*

#### Art. 19.

Il Consiglio sanitario provinciale sarà sentito:

1. Sulle cautele da usarsi per prevenire e combattere le malattie endemiche, epidemiche e contagiose;

2. Sulle enzoozie, le epizoozie ed i morbi contagiosi degli animali;

3. Sulla conservazione e propagazione del vaccino;

4. Sui siflicomi e sulle quistioni relative alla siflide;

5. Sul modo di migliorare le condizioni delle classi operaie applicate alle industrie, alle manifatture, all'agricoltura;

6. Sulla salubrità delle sale di lavoro, stabilimenti sanitari, carcerari, ospizi di carità, pubblici istituti di educazione, teatri, stazioni ferroviarie, stabilimenti balneari ed altri ove si fa uso di acque minerali;

7. Sulla risicoltura nei limiti della provincia;

8. Sulla macerazione delle piante tessili, e sui disboscamenti, le bonifiche ed altri lavori di pubblica utilità, che hanno attinenza all'igiene della provincia;

9. Sullo stabilimento dei cimiteri;

10. Sugli altri casi, che fossero indicati da leggi speciali.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Trovo qui necessario di ripetere l'emenda fatta ieri dall'on. Senatore Rossi sul comma 3° dell'articolo 12, e dire:

« *Sul modo di migliorare le condizioni per le classi operaie applicate alle industrie minerarie, agricole e manifatturiere* ».

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Non so se il Senato creda necessario che tra le tante cose alle quali il Consiglio provinciale deve soprassedere, si possa mettere anche questa: « sulla qualità delle abitazioni rurali e del popolo. »



SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

Questo mi pare un argomento molto serio. Ci sono dei paesi dove le abitazioni ospitano insieme uomini, maiali ed asini.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola per una spiegazione.

Senatore TOMMASI. Ci sono delle case rurali in provincie intere (per esempio la provincia di Teramo), le quali sono fatte di melma, di creta, di fango, messe su impasticciate e seccate ai raggi del sole, e là dentro abitano i poveri contadini; e l'acqua naturalmente distrugge molto facilmente queste case di fango, che sono in mezzo a un lago ogni volta che piove. Ci sono delle case specialmente nell'agro milanese e nell'agro lodigiano, in cui (non dico tutte ma nella massima parte) le case coloniche sono state sempre una delle grandi cause della pellagra.

Nelle grandi città, e fra le grandi città cito naturalmente il mio paese Napoli, le case del popolo sono quelle da cui sorgono tutte le infezioni possibili. Ogni epidemia che domina nel mio paese è sempre sorta dalle case del popolo, che sono abituri indescrivibili, sono fomite naturali di ogni specie di epidemia, e sono capaci anche a generarne delle nuove. Mi pare adunque che questo argomento delle abitazioni debba richiamare altamente l'attenzione del Senato nella discussione del Codice sanitario.

Se poi di tutto ciò si vorrà tener parola in qualche articolo del Codice, io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Berti.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Ho domandato la parola per dare una spiegazione all'on. Senatore Tommasi.

Egli ha pienamente ragione sulle lagnanze che ha fatte, ma gli faccio osservare che vi è un titolo espresso nel Codice, il titolo V, che tratta della salubrità delle case.

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare alla Commissione che, quando si vuol mettere al numero 5 quello stesso inciso che fu apposto al comma 3° dell'articolo 12, non si deve dire solamente: *minerarie, agricole e manifatturiere*, ma si deve anche aggiungere « e ad altre industrie bisognevoli di cautele igieniche ».

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. A me pare che il comma 6° di questo articolo 12 parla della salubrità

delle sale di lavoro e potrebbe forse contenere quello che era nell'emendamento Rossi con le parole: *altre industrie*.

PRESIDENTE. Quelle parole sono state approvate già dal Senato: non formavano parte dell'emendamento del Senatore Rossi, il quale anzi le reputava superflue: ma la Commissione insistette perchè vengano mantenute, ed il Senato ha votato colla Commissione. Dunque bisogna necessariamente riportarle anche qui.

Pongo ai voti l'articolo di cui si è data lettura, nel quale non c'è altra modificazione che quella di riprodurre al N. 5 le identiche parole che stanno nel N. 3 dell'articolo 12 che si dovrà dire 11, attesa la mutazione avvenuta nella numerazione progressiva in seguito alla soppressione dell'articolo 8 del progetto ministeriale.

Chi approva l'articolo testè letto, sorga.

(Approvato.)

Art. 20 (ora 19).

I Consigli sanitari provinciali di propria iniziativa propongono ai Prefetti tutti quei provvedimenti, che stimano utili a tutelare la salute pubblica della provincia ed a migliorarne le condizioni.

Esaminano le tabelle statistiche igienico-sanitarie compilate dal capo dell'Ufficio tecnico sui rapporti ricevuti dai comuni, e vi aggiungono le proprie osservazioni.

Il Prefetto, nelle sue deliberazioni sanitarie, si atterrà al disposto dell'art. 13.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su quest'articolo?

Senatore CASATI. Precisamente.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Casati.

Senatore CASATI. È semplicemente per una modificazione di forma. Domanderei che invece di *capo dell'ufficio tecnico* si dicesse: *capo dell'ufficio sanitario*.

PRESIDENTE. Credo che tutti saranno d'accordo.

Pongo ai voti l'articolo 20 divenuto 19, teste letto, sostituendo ufficio *sanitario* in luogo d'*ufficio tecnico*.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora si darà lettura dell'art. 21, divenuto 20.

Art. 21 (ora 20).

I Consigli provinciali sanitari sull'invito dei

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

Prefetti deliberano i provvedimenti disciplinari contro gli esercenti professioni sottoposte alla vigilanza dell'autorità sanitaria nei casi e nei modi determinati da speciale regolamento e sulla validità dei titoli degli esercenti, e le loro deliberazioni sono rese esecutorie col decreto del Prefetto, salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di reclamo al Ministro competente.

(Approvato.)

Art. 22 (ora 21).

A richiesta delle parti o dei Tribunali tassano conti per provviste farmaceutiche ed onorarii per servizi sanitari secondo le disposizioni della tariffa giudiziaria o le consuetudini del paese.

(Approvato.)

#### CAPO V.

##### *Della composizione dei Consigli sanitari municipali.*

Art. 23 (ora 22).

Il Consiglio sanitario municipale è composto: del Sindaco, che lo presiede; di otto membri nei comuni di una popolazione superiore a 10,000 abitanti; di quattro in quelli, che hanno popolazione da 3,000 a 10,000 e di due negli altri.

La nomina del segretario, che sarà possibilmente tecnico, spetta al Sindaco.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALASCIANO. Io proporrei che almeno in quest'articolo si faccia menzione dell'assessore per l'igiene.

Almeno una volta si tenga parola nel Codice di questo assessore per l'igiene, oltre a che il Sindaco, se non è medico, sarà un uomo incompetente, in materia sanitaria, mentre l'assessore per l'igiene sarà sempre persona tecnica e competente.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Farei prima di tutto osservare che si verrebbe a stabilire, con un inciso di una legge sanitaria, cosa che riguarda l'amministrazione comunale, e che non può esser materia che della legge che regola l'amministrazione comunale.

Ma poi farei osservare che questo assessore dell'igiene vi sarà nelle città grandi dove il Sindaco divide gli affari fra gli assessori e delegherà quindi un assessore per tutti gli affari che riguardano l'igiene pubblica delle città, ma questo articolo è da applicarsi a tutti i comuni, e tanto è vero che si parla di Consigli sanitari di due membri soli. Ora, parmi che in quei piccoli comuni di campagna dove l'esigere l'assessore per l'igiene sarebbe affatto eccessivo, la proposta dell'onorevole Senatore Palasciano non potrebbe trovare applicazione.

D'altra parte poi, qualunque sia la divisione degli affari fra gli assessori, l'autorità è sempre nel Sindaco.

Senatore BERTI A., *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore BERTI A., *Relatore.* Aggiungerò altre due osservazioni a quelle dell'onorevole Senatore Casati. Una è che la stessa parola assessore indica una emanazione del Sindaco; non può dunque esso presiedere che come delegato del Sindaco. L'altra osservazione è che secondo la nostra legge comunale e provinciale tutto si riferisce al Sindaco. La Giunta non è che le varie braccia, per così esprimermi, colle quali il Sindaco tratta gli affari, e tanto è vero che vi sono dei comuni nei quali non vi è la ripartizione degli affari tra i vari assessori, e il Sindaco assegna qualsiasi lavoro da fare a qualsiasi degli assessori, dunque non vi può essere e non esiste nella nostra legislazione questo assessore per l'igiene, per cui l'articolo deve stare come è.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALASCIANO. Io ho fatto la mia proposta per l'andamento nuovo che va a prendere la legislazione dell'amministrazione comunale e provinciale.

Una volta che il Sindaco non è più nominato dal Governo, ma è nominato dal Consiglio comunale, finiscono tutti gli ostacoli che si oppongono alla mia proposta. Avverrà nell'amministrazione comunale nostra quello che esiste in Olanda, nel Belgio, in Germania, nella Svizzera ed in Inghilterra, ove sono gli *scabini* e gli *aldermann*, i quali sono pel loro ramo indipendenti dal Sindaco, sono responsabili soltanto in faccia al Consiglio comunale, e cia-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

scuno di essi è Sindaco del ramo a cui attende.

Quindi per coadiuvare questo nuovo avviamento della nostra amministrazione, io non ho fatto che tradurre in una proposta di legge ciò che esiste realmente di fatto, perchè quando il Sindaco non va a presiedere il Consiglio di sanità, manda l'assessore, e questi va per delegazione del Sindaco, si ha il fatto che l'igiene è diretta dall'assessore, non per elezione del Consiglio comunale, ma per delegazione del Sindaco, il quale viene eletto dal Consiglio insieme alla Giunta.

È questo un assurdo che non avrebbe dovuto mai avverarsi.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io insisto a che non si introducano le parole proposte dall'onorevole Palasciano, e tanto più insisto per la ragione che ha detto. Dice che questo è in vista di una futura legge comunale e provinciale; questa legge provinciale e comunale sarà quello che sarà. Ma non sappiamo ora in qual forma sarà sancita dal Parlamento.

Ora, noi non possiamo in questo momento tener calcolo che delle leggi che sono vigenti. Delle leggi future nessuno sa cosa avverrà, tranne Dio.

Senatore PALASCIANO. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Essendo ritirata la proposta, pongo ai voti l'articolo 23 (ora 22) come l'ho letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Procediamo all'articolo 24, divenuto 23.

#### Art. 24.

Nei comuni di popolazione superiore a 10,000 abitanti si comprendono fra i membri dei Consigli sanitari:

due consiglieri comunali preferibilmente medici;

tre dottori di medicina e chirurgia del comune;

un farmacista.

Negli altri comuni i membri saranno scelti possibilmente fra le stesse categorie designate di sopra, preferendo possibilmente i medici.

Sono poi membri nati del Consiglio, tanto nei primi quanto in questi ultimi comuni, il medico ed il veterinario condotti, e, quando ve ne sieno più, uno di loro scelto dal Sindaco.

Nel caso di consorzio di più comuni, il medico od il veterinario condotti saranno membri del Consiglio di loro residenza, e potranno intervenire con voto deliberativo nei Consigli degli altri comuni della condotta.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANTEGAZZA. Bisogna sopprimere la parola *il veterinario condotto* per esser in conformità di quanto abbiamo soppresso. Bisognerebbe lasciare il solo medico condotto perchè *il veterinario condotto* non c'è.

PRESIDENTE. Bisogna dire il medico condotto e il veterinario.

Senatore MANTEGAZZA. Il medico condotto solo.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire *il sanitario condotto*.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Avrei da far osservare che nell'ultimo comma si dice: « Nel caso di consorzio di più comuni, il medico condotto sarà membro del Consiglio di sua residenza e potrà intervenire con voto deliberativo nei Consigli degli altri comuni della condotta. »

Ora, l'intervenire in un Consiglio con voto deliberativo, effettivamente è esser membro del Consiglio, perchè non vedrei quale altro ufficio abbia il membro di un Consiglio se non d'intervenire alle sedute e di votare.

Dunque mi pare che sarebbe meglio lasciare le cose come sono nella legge sanitaria vigente, in cui il medico condotto è membro della Commissione di sanità di tutti i comuni della condotta.

Senatore BERTIA., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTIA., *Relatore*. Trovo ragionevole la proposta di soppressione fatta dal Collega Mantegazza, perchè è conseguenza di una votazione precedente del Senato. Ma siccome d'altra parte i veterinari possono esistere nei comuni anche non condotti, e credo per le ragioni che ho detto l'altro ieri, che sieno un elemento molto importante nei Consigli sanitari, così si potrebbe dire: il medico condotto, e il veterinario dove esiste.

Senatore MANTEGAZZA. Accetto.

PRESIDENTE. Si direbbe dunque « e un veterinario dove esiste. »

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Nell'articolo primo del nostro progetto di legge alla fine del secondo comma si parla dei veterinari comunali «dove esistono.» Non sono condotti questi?

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Accetto di buon grado la riforma, come viene proposta dall'onorevole Relatore, facendo solo avvertire che nel terzo comma si parla del veterinario *condotto*, e quindi va detto nella stessa forma.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Anche qui si potrà dire: «*il medico o il veterinario, dove esiste, saranno membri ecc.*» Poi c'è l'emendamento proposto dal Senatore Casati.

PRESIDENTE. Dunque il signor Senatore propone che si dica:

« Sono poi membri nati del Consiglio, tanto nei primi quanto in questi ultimi comuni, il medico condotto ed il veterinario, ove esiste, e, quando vi siano più medici condotti, o più veterinari, uno di loro scelto dal Sindaco. »

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Vorrei che alle parole: *del Sindaco*, fossero sostituite queste altre: *del Consiglio municipale*; e ciò per non mettere i sanitari in una dipendenza così personale dal Sindaco. Giacchè gli altri membri dei Consigli comunali di sanità vengono eletti dal Municipio, mi pare che anche i sanitari, invece di essere eletti dal Sindaco, potrebbero essere eletti dal Consiglio comunale.

PRESIDENTE. Il sig. Senatore Moleschott propone che invece di dire: *uno di loro scelto dal Sindaco*, si dica: *uno di loro eletto dal Consiglio comunale*.

Interrogo la Commissione se accetta questo emendamento.

Senatore BERTI A., *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Adunque si dirà:

« Sono poi membri nati del Consiglio, tanto nei primi, quanto in questi ultimi comuni, il medico-condotto, ed il veterinario ove esiste, e, quando vi siano più medici-condotti o più veterinari, uno di loro, scelto dal Consiglio comunale. »

Pongo ai voti questo comma. Chi l'approva, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora siamo all'ultimo comma, nel quale un emendamento è proposto dal Senatore Casati, che direbbe così:

« Nel caso di consorzio di più comuni, il medico-condotto od il veterinario, ove esiste, faranno parte del Consiglio sanitario dei vari comuni associati. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta quest'emendamento?

Senatore BERTI A., *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'ultimo comma dell'articolo coll'emendamento proposto dal Senatore Casati.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Rileggo l'intero articolo per metterlo ai voti.

#### Art. 24 (ora 23).

Nei comuni di popolazione superiore a 10,000 abitanti si comprendono fra i membri dei Consigli sanitari:

due consiglieri comunali preferibilmente medici;

tre dottori di medicina e chirurgia del comune;

un farmacista.

Negli altri comuni i membri saranno scelti possibilmente fra le stesse categorie designate di sopra, preferendo possibilmente i medici.

Sono poi membri nati del Consiglio, tanto nei primi quanto in questi ultimi comuni, il medico-condotto, ed il veterinario ove esiste, e quando ve ne sieno più, uno di loro scelto dal Consiglio comunale.

Nel caso di consorzio di più comuni il medico condotto od il veterinario ove esiste faranno parte del Consiglio sanitario dei vari comuni associati, e potranno intervenire con voto deliberativo nei Consigli degli altri comuni della condotta.

Chi approva quest'articolo colle modificazioni state introdotte, voglia sorgere.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

## CAPO VI.

*Delle attribuzioni  
dei Consigli sanitari municipali.*

Art. 25 (ora 24).

## I Consigli sanitari municipali:

1. Danno parere al Sindaco sulle materie di competenza del medesimo, secondo gli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge;

2. Propongono quei miglioramenti, che stimano utili nell'interesse della sanità del comune;

3. Rivedono e fanno annotazioni ai rapporti igienico-sanitari compilati dai medici e dai veterinari condotti, giusta i moduli diramati dal Ministero dell'Interno.

Senatore BERTIA., *Relatore.* Nel primo comma di quest'articolo bisogna sopprimere il richiamo all'articolo 9° perchè è stato soppresso nella discussione.

PRESIDENTE. Si dirà: 1° Danno parere al Sindaco sulle materie di competenza del medesimo secondo gli articoli 6, 7 e 8 della presente legge:

2. Propongono quei miglioramenti, che stimano utili nell'interesse della sanità del Comune.

3. Rivedono e fanno annotazioni ai rapporti igienico-sanitari compilati dai medici e dai veterinari condotti, giusta i moduli diramati dal Ministero dell'Interno.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

## CAPO VII.

*Disposizioni comuni ai diversi Consigli.*

Art. 26 (ora 25).

Il Vice-Presidente ed i componenti del Consiglio superiore di sanità sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro dell'Interno, eccettuati tre medici, dei quali due saranno eletti dalle Facoltà mediche ed uno dalle Accademie di medicina.

Il Vice-Presidente e metà dei membri componente i Consigli sanitari provinciali sono no-

minati dal Ministro dell'Interno sovra proposta dei Prefetti; l'altra metà dal Consiglio provinciale.

I componenti dei Consigli sanitari comunali sono nominati dal Consiglio comunale; il Vice-Presidente dal Sindaco.

I membri ordinari dei Consigli durano in ufficio per un triennio, si rinnovano separatamente per terzo, e possono essere rieletti.

La scadenza dei primi due anni è determinata dalla sorte; in appresso dall'anzianità.

Ove il rinnovamento per terzo non possa farsi, il numero eccedente scadrà alla fine del triennio.

Chi surroga un consigliere uscito anzi tempo dura in ufficio solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Domando uno schiarimento alla Commissione ed al signor Commissario Regio. In quest'articolo è scritto: « Il vice-presidente e i componenti del Consiglio superiore di sanità sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro dell'Interno; così è stato scritto quando a presidente del Consiglio era proposto l'onorevole Ministro dell'Interno. Ora il presidente del Consiglio è invece un medico: mi pare dunque evidente che le prime parole di quest'articolo 26 divenuto 25 debbano essere modificate.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questo articolo?

Senatore PANTALEONI. No!

PRESIDENTE. Domando dunque se debba dirsi: « il vice-presidente » oppure: « il presidente e il vice-presidente. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Il presidente.

PRESIDENTE. E il vice-presidente no?

MINISTRO DELL'INTERNO. Io credo che convenga lasciare così: « il vice-presidente è nominato dal Ministro. »

PRESIDENTE. Ma allora, permetta: Il vice-presidente sarebbe nominato dal Ministro dell'Interno, ed i semplici consiglieri sarebbero nominati dal Re. Bisognerebbe dunque cambiare l'articolo, perchè in esso è detto: « il vice-presidente ed i componenti il Consiglio sono nominati dal Re. »

MINISTRO DELL'INTERNO. No, il solo presidente.

PRESIDENTE. Dunque dovrebbe dirsi: « il presidente è nominato dal Re sulla proposta del Ministro dell'Interno » e soggiungere: « gli altri membri sono nominati dal Ministro del-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

l'Interno; eccettuati tre medici dei quali due saranno eletti dalle Facoltà mediche ed uno dalle Accademie di medicina. »

Signor Ministro, è questa la sua proposta?

MINISTRO DELL'INTERNO. Perfettamente.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Comincio da una dichiarazione del fatto attuale perchè non so se quello che ha testè esposto il sig. Ministro sia realmente quello che era nella sua intenzione di volere esprimere, o se io abbia mal compreso. Consentite che io vi richiami al modo con che il Consiglio superiore sanitario è ora creato.

Nella condizione attuale il presidente ed i componenti il Consiglio di sanità sono tutti nominati dal Re sulla proposta del Ministro dell'Interno, ed il vice-presidente è poi fra i membri già nominati per decreto reale, scelto dal Ministro, ma solo per un anno.

Se ho ben compreso, parrebbe che ora il solo presidente sarebbe nominato direttamente dal Re, e tutti gli altri membri sarebbero nominati per decreto ministeriale.

È un'innovazione sulla quale non intendo di esprimere alcuna opinione; solamente vorrei che fosse ben inteso se è ciò che proprio si vuole, perchè non si venisse ad alcun equivoco.

PRESIDENTE. Questa è la proposta del Ministro: che solo il presidente sia nominato dal Re, e tutti gli altri componenti il Consiglio dal Ministro dell'Interno, eccettuati tre medici, dei quali due saranno eletti dalle Facoltà mediche ed uno dalle Accademie di medicina.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io ho voluto spiegarmi perchè fosse ben noto se realmente era questa l'intenzione del Ministro.

Ora poi aveva domandata la parola sul modo proposto dalla Commissione per la nomina di questi membri del Consiglio superiore sanitario.

L'onorevole nostra Commissione ha introdotto o vorrebbe introdurre un principio eccellente, il principio elettivo dell'opinione pubblica, ed io non posso che far plauso alla sua intenzione. Parlando però del Consiglio superiore di sanità io temo forte che non possa approdare a bene

l'applicazione di questo principio, e non sia nè facile nè vantaggioso nell'applicazione.

Vorrei invece proporre all'onorevole Commissione un altro sistema elettivo anche più vantaggioso e più largo, e che sia applicabile al caso.

Le mie obiezioni muovono specialmente da questo: prima di tutto i membri del Consiglio sanitario superiore sono già presi ordinariamente dalle Facoltà fra i professori, che non troverebbe il Ministro dove prenderli altrove; dacchè bisogna prendere uomini che abbiano una posizione abbastanza elevata ed una indipendenza tale dalla professione da poter accordare tempo all'esercizio delle attribuzioni già abbastanza larghe del Consiglio superiore.

In fondo quindi la scelta del Ministro cade sugli stessi uomini che la Commissione vorrebbe prescelti.

Credo anche più vantaggioso che nel Consiglio stesso tutti provengano da uno stesso elemento, e quindi abbiano una maggiore unità ed uniformità di vedute. Questa però sarebbe una questione secondaria.

La questione primaria è che il sistema sia pratico. Quando l'onorevole Commissione vuole che ci debbano essere due membri eletti dalle Facoltà mediche ed uno dalle Accademie di medicina, confesso il vero, che io non so ancora comprendere come praticamente possa farsi tale elezione. In vero le Facoltà di medicina sono molte; abbiamo 20 o 21 Università, secondo che si considerino le governative od anche le non governative, e quindi altrettante Facoltà mediche.

Ora, domando io, come faranno tutte queste facoltà ad eleggere i due membri? Si eleggeranno una volta a testa da ciascuna Facoltà, ovvero si riuniranno tutte le Facoltà per eleggere insieme i due membri del Consiglio? Nell'uno e nell'altro modo, certo è che questo sistema di elezione si presenta assai complicato; ma lasciamo anche da parte le Facoltà mediche, e vediamo come procederebbe questa elezione per parte delle Accademie di medicina.

Anzitutto è da notarsi che non tutte queste Accademie hanno un'esistenza legale, ma anche l'avessero come lo hanno le Facoltà universitarie, molto probabilmente la scelta cadrebbe su qualcheduno che non abita il paese, e la stessa Commissione tenendo conto di quest'ec-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

cezione vorrebbe infatti che si eliminasse l'articolo 28, il quale dice appunto:

« I membri ordinari dei Consigli di sanità debbono essere possibilmente residenti nel luogo ove ha sede il Consiglio. »

Ora, io credo che quest'articolo abbia una grandissima importanza pratica, ed infatti per la validità delle deliberazioni è necessario che alle adunanze del Consiglio sanitario intervenga la maggioranza dei membri che lo compongono. Ora, se due o tre membri non dimorano nel luogo, è più che probabile che alla maggior parte delle sedute non si otterrà il numero legale, cosicchè l'azione del Consiglio superiore finirà per essere nulla.

Ciò è tanto più importante se si considera che molte volte le questioni da trattarsi saranno di gravità e d'importanza, ma molte altre volte però si ridurranno a questioni, dirò così, di pura formalità, come sarebbero trasporti di cadaveri da un cimitero ad un altro, ovvero tassazioni di onorari, se sian dovuti dal Municipio o dalla Provincia. Ora, volete voi che questi membri i quali non risiedono nella capitale abbandonino le loro sedi, dove probabilmente hanno delle cattedre perchè possono essere professori, od altrimenti sono legati ad una pratica, e ciò per assistere a discussioni che molte volte possono essere di più che secondaria importanza?

Per tutte queste ragioni io vorrei che l'on. Commissione desistesse dalla sua proposta, e invece, volendo precisamente entrare nella sua idea dell'introdurre il bel principio elettivo della scienza nel Consiglio superiore sanitario, io farei altra proposta, la quale rende attuabile quel principio e compatibile con l'istituzione.

Io vorrei che i membri straordinari, dei quali è detto qui sotto che devono essere sei, fossero tutti presi coll'elemento elettivo e che tutte le proposizioni le quali includono una vera questione scientifica, un cambiamento di massima nell'andamento del Consiglio sanitario, tutte le proposizioni le quali hanno una gravità seria ed una importanza grande, dovessero prendersi nel Consiglio completo, ossia in quel Consiglio nel quale vengono ancora tutti gli straordinari.

Con questo sistema si potrebbe più facilmente anche ottenere il principio di elezione in pratica, perchè le sei Facoltà principali delle

Università più grandi potrebbero ciascuna di esse dare un individuo, e quindi non sarebbe difficile la elezione.

D'altronde credo che i membri straordinari, se non per legge, almeno per abitudine, non siano quasi mai residenti nella capitale, e quindi sono quelli che sono chiamati anche adesso ad intervenire al Consiglio sanitario dalle altre città del Regno.

Se piacesse alla Commissione di entrare in questo sistema, bisognerebbe sospendere in questa parte gli articoli in discussione per mandarli alla Commissione stessa onde li riveda, e li metta d'accordo col nuovo sistema che si vorrebbe introdotto.

Io desidererei che l'onorevole Commissione pensasse bene, se realmente non è molto più pratica questa mia proposta, molto più vantaggiosa allo scopo che essa stessa si propone.

E in ogni modo poi, quando essa persistesse nel suo sistema, avesse la compiacenza di volermi spiegare il modo col quale intende che i tre medici, dei quali due devono essere eletti dalla Facoltà medica, ed uno dall'Accademia di medicina, debbono essere eletti.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima l'ha domandata l'on. Senatore Casati.

Senatore CASATI. Io non voglio entrare nella questione grave sollevata dall'onorevole Senatore Pantaleoni sul sistema di elezione, ma voglio domandare semplicemente uno schiarimento.

Secondo la proposta della Commissione, due dei medici componenti il Consiglio superiore di sanità sarebbero eletti dalle *Facoltà mediche* e fin qui non vi è alcun ostacolo.

Si sa cosa sono le Facoltà mediche e quante sono.

Dopo ne viene uno eletto dalle Accademie di medicina.

Ora queste parole *Accademie di medicina* hanno un significato molto largo.

Quali sono le Accademie che formeranno parte del corpo elettorale? Sarà lecito a due o tre medici di costituirsi in Accademia di medicina per aver poi questo diritto?

Io non voglio fare nessuna proposta, ma mi pare che sarebbe necessario che la Commissione spiegasse precisamente, quali sono le Accademie di medicina che avranno questo diritto,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

e come questo diritto si possa anche ottenere da Accademie che ora non sarebbero nel caso di averlo.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Rispondo prima, perchè più breve, all'osservazione dell'onorevole Casati.

Le Accademie di medicina non possono sussistere che per decreto reale; dunque non sarebbe possibile che si raccogliessero a caso alcuni medici e formassero una Accademia; questa non sarebbe riconosciuta.

Necessariamente l'articolo del Codice non può parlare che di corpi costituiti legalmente; e quindi parla delle Accademie di medicina istituite con decreto reale che sono pari alle Università. A queste appartengono, per esempio, l'Accademia di medicina di Bologna e quella di Torino.

L'altra obiezione fatta dall'onor. Senatore Pantaleoni, pure riconoscendo che essa è fondata su ottime ragioni, non può persuadere la Commissione a mutare il suo concetto. Le ragioni per le quali la Commissione credette di introdurre l'elemento elettivo furono nettamente esposte nella Relazione; alcune sono d'ordine superiore, vale a dire per collocare anche questi corpi di natura elettivi in rapporto colle idee del tempo e coi principi del diritto costituzionale, vale a dire dando loro una vita elettiva indipendente dal Ministro.

Forse, se si avesse voluto portare questo principio ai suoi ultimi termini, si sarebbe domandato che tutto il Consiglio sanitario fosse di sua natura elettivo, salvo a determinare i modi dell'elezione; ma non si è voluto domandare troppo. Potrà forse venire un giorno in cui gli ordini costituzionali più progrediti chiameranno anche quest'innovazione, ma per oggi la Commissione si è contentata di nominarne 3 soli sopra 14, e adesso sopra 15, dopo che fu introdotto il professore di economia: questo è il principio da cui è partita la Commissione.

Se parliamo poi praticamente, essa vede in questi tre membri eletti dai loro colleghi una guarentigia in certo qual modo dell'indipendenza del voto. Noi non vogliamo punto porre in dubbio l'onestà e la capacità dei membri del Consiglio superiore passati e presenti, e

abbiamo fatta ampia dichiarazione; anzi crediamo che tutto ciò che ha fatto di bene (e non fu molto) il Consiglio superiore sanitario, sia dovuto all'integrità e alla capacità dei membri che lo componevano: ma ad ogni modo non vi è guarentigia d'indipendenza, imperciocchè, senza offendere nessuno, non trattandosi qui di questione, il Ministro, che ha l'elezione di tutti i membri nelle sue mani, può andare a scegliere quelli i quali per il loro carattere mite, e per la loro natura condiscendente, sarebbero più facilmente pieghevoli a tutte le sue idee in fatto di medicina sanitaria.

Ora, l'essercene tre, i quali traggono origine da una fonte diversa, che non devono la loro nomina al Ministro, ma sono i rappresentanti dei loro colleghi, è certo (chechè se ne dica) una maggior garanzia dell'indipendenza del voto.

Queste sono le considerazioni per le quali la Commissione, a torto od a ragione, e sembra a ragione, poichè le accetta il signor Ministro che avrebbe piuttosto l'interesse a combatterle e non un nostro Collega, persiste nella sua proposta.

Amesso ciò, o Signori, voi vedete, che se noi accettiamo la proposta dell'egregio Collega Pantaleoni, noi travisiamo la seconda parte del concetto, perchè i consiglieri straordinari possono non essere mai chiamati, o chiamati di raro, e non vi potrebbero sostituire la presenza permanente di questi membri eletti dai loro colleghi.

Dunque non è lo stesso, e non possiamo accettarla.

Si farà una domanda: diteci in che modo farete la elezione! Ma io credo che non sia difficile. Ad ogni modo la Commissione non si crede in obbligo di fare oggi un trattato di metodo elettivo, e quanto al modo dell'elezione il Ministro, nella sua alta saggezza, ed i membri del suo Ministero che lo aiutano, sapranno ben studiarlo e trovarlo, tanto più che questa elezione si restringe a 6 o 8 Università del Regno ed a 4 o 5 Accademie.

Per queste ragioni adunque, la Commissione è dispiacentissima di non poter accettare l'emendamento.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Ho domandato la parola



SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

per dire che mi avvicino al concetto generale dell'egregio Collega Pantaleoni.

Mi sembra che il Consiglio di sanità sia puramente e semplicemente un corpo consultivo, ed io credo che, se noi introduciamo nel modo di comporre un Consiglio consultivo l'elemento elettivo, per quanto ciò possa sembrare liberale, gli togliamo qualche cosa del suo carattere omogeneo che è necessario per la responsabilità del Ministero.

In fin dei conti, il Ministro porta l'intera e completa responsabilità delle decisioni che avrà preso dopo sentito il Consiglio superiore. E, precisamente per ciò, credo sia stato un fatto savio quanto abbiamo deciso in una seduta antecedente, che cioè il Ministro proclamerà i suoi decreti con la semplice formola, sempre identica, *udito il Consiglio superiore*, senza che trapeli menomamente se il Consiglio abbia approvato o disapprovato. Ma, oltre a questa considerazione generale, la quale non mi sembra ledere in nessun modo i principi più liberali del Governo costituzionale, ve ne ha un'altra, la quale è molto grave, giacchè deve provenire dalla bocca di un professore; ma ho il coraggio di incorrere l'odio dell'impopolarità, che la mia parola mi possa portare. Io non ho nessuna fiducia nelle elezioni nè delle Facoltà, nè delle Accademie. In simili circostanze sovente si ode citare il famoso adagio: *Nemo propheta in patria*. Io non ci credo. Ma se venissero a dirmi: non c'è profeta nelle Facoltà, e non c'è profeta nelle Accademie, io volentieri mi associerei a tale opinione.

Queste piccole corporazioni, che non possono unirsi in grande adunanza pubblica, in cui la maggioranza avrebbe un vero significato (e qui faccio appello all'esperienza individuale de'miei Colleghi), queste piccole corporazioni ordinariamente danno la vittoria al più anziano o al più ambizioso, al più influente o al più docile, secondo la natura dei casi; difficilmente al più forte, al più dotto, al più eminente.

Io fui testimone che una celebre Facoltà non italiana, che però non voglio nominare, respinse il più celebre professore di botanica che in quell'epoca viveva nel mondo, perchè avrebbe dovuto occupare fra i suoi nuovi colleghi un posto superiore a quello che essi tenevano.

Sarò sobrio nelle mie citazioni.

Io potrei citare un'Accademia, che dovette

delegare un membro suo per giudicare una questione importantissima di storia; il solo storico che quell'Accademia aveva, uomo illustre, non fu delegato.

Io conosco il caso di un'Accademia che dovette deputare per una simile missione un giudice di questioni alimentari; l'Accademia aveva nel suo seno un membro il quale godeva una certa autorità nella materia, un membro i cui libri corrono in tutte le lingue l'Europa; quel membro non fu deputato.

Sono convinto che nella composizione del Consiglio di sanità, che è un corpo consultivo, l'elemento elettivo non ha nessuna ragione di esistere; ed io dichiaro altamente che non avrei fiducia nel voto che fossero per dare le Facoltà e le Accademie.

Oltre a che, vengono ad avere la loro piena ragione tutte le difficoltà che furono mosse dall'onorevole Pantaleoni, quando diceva non sapere in qual modo le Facoltà o le Accademie dovessero unirsi per emettere un voto.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PANTALEONI. Ringrazio l'onorevole Relatore delle cortesi sue parole; ma ringrazio ancora di più l'on. Moleschott, imperocchè mi ha risparmiato una parte, o quasi tutto quello che voleva dire.

Veramente confesso che quando io mi sono sentito citare, in contrario alla mia opinione, il principio costituzionale, mi sono veramente confuso, perchè mi pareva che il principio costituzionale anzi venisse veramente alterato e fortemente alterato nella proposta della Commissione.

Come diceva benissimo l'on. Moleschott, trattasi di un Consiglio consultivo, e voi volete che il principio elettivo popolare più o meno largo venga a darvi dei consiglieri? Esso deve dare nel nostro Statuto degli uomini che hanno il potere o una parte del potere legislativo, ma giammai ha dato o dovrebbe dare dei consiglieri al potere esecutivo.

Ma io non credo che vi sia ancora (non vorrei essere così positivo), ma non credo che vi sia un corpo nominato dall'elezione popolare che non sia o legislativo o, in altri paesi che si governano ad istituzioni diverse dalle nostre, anco esecutivo, e che non ve ne sia mai uno che abbia eletto un consultivo. E tanto

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

più poi consultivo per chi? Per il Ministro, il quale è rappresentante del potere esecutivo, e quindi poi le risoluzioni di questo Consiglio possono essere non accettate dal Ministro, giacchè egli è responsabile.

Questa diversa elezione, ve l'ha detto bene l'on. Moleschott, porterebbe altresì una disarmonia; ed è anche su questa disarmonia che si fondava l'on. Relatore quando attribuiva una maggiore importanza a questi membri che sarebbero introdotti nel Consiglio sanitario dai rappresentanti della scienza.

Confesso però che questa distinzione andrebbe precisamente contro quello che a me pareva necessario che dovesse esservi in tale corpo; anzitutto, cioè, armonia, giacchè se realmente questi consiglieri hanno una diversa morale autorità, offenderebbero l'autorità degli altri e metterebbero un dissidio che nascerà precisamente dall'origine loro diversa; ed è ogni dissidio che vuoi evitare onde ottenere un buon risultato in un corpo consultivo, un ragionevole e savio parere.

L'onorevole Relatore, non credo certo con cattiva intenzione, ha detto: Come! il Collega mi combatte e il Ministro mi approva? Ebbene, permetta: anche qui creda piuttosto ad un sentimento generoso del Ministro, che non ha voluto mantenere una sua facoltà ed ha troppo facilmente ceduto; e metta pure un sentimento, anche, se vuole, lo chiami liberale del Collega, il quale non ha voluto precisamente che si mantenessero dei privilegi alla professione, quando questi privilegi non approdano al servizio pubblico; giacchè confesso che non ho avuto mai al mondo che una sola idea, quella di servire al bene pubblico; indifferente poi se si sacrifichi la mia persona, o il corpo al quale mi reco ad onore di appartenere.

Vengo ora piuttosto ad una parte pratica. Diceva l'onorevole Relatore: i Consigli straordinari non saranno chiamati mai.

Non so se io mi sia bene espresso, ma anzi avrei voluto introdurre nell'articolo 29, che parla dei consiglieri straordinari, precisamente che in ogni questione interessante, in ogni questione scientifica o di massima si dovessero chiamare i consiglieri straordinari.

Dirò però, che quello che non è detto espressamente nella legge, si è sempre praticato; e non si è fatta mai, almeno durante il tempo

in cui io ho avuto l'onore di appartenere al Consiglio sanitario superiore, non si è fatta mai una qualsiasi innovazione, non si è trattato mai di qualche questione veramente importante e grave, che non siano stati chiamati i Consigli straordinari o il Consiglio completo.

Per tutte queste ragioni io confesso che sono costretto ad insistere perchè il principio elettivo almeno sia tolto in questa parte; facendo voti che l'on. Commissione lo voglia allargare piuttosto nell'articolo 29.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANTEGAZZA. Io spero che gli onorevoli Pantaleoni e Moleschott vorranno ritirare il loro emendamento che io non esito a dichiarare inopportuno e illiberale.

Il nostro Collega Palasciano avrebbe desiderato che tutti i consiglieri fossero nominati per elezione. Noi ci fermiamo a metà strada e forse nel punto più opportuno.

L'on. Moleschott ricordava fatti pur troppo veri, di piccole gelosie, di piccoli intrighi che avvengono in seno alle Facoltà ed alle Accademie.

Sono fatti che non devono preoccuparci, e molto meno in questo caso, dove si tratta di posti non retribuiti, e dove il campo dell'azione è così lontano dal punto delle elezioni.

Piuttosto voglio dire due parole sopra l'obiezione della omogeneità. Ma, l'omogeneità di un Consiglio non viene dal modo con cui i consiglieri sono eletti, ma dal loro valore individuale, ma dalle cognizioni tecniche degli individui.

Forse che il Consiglio dell'istruzione pubblica di Francia non è omogeneo, perchè è in parte nominato dal Governo?

Forse tutti i corpi insegnanti del nostro paese a cui prendono parte i consorzi, non sono omogenei, perchè le elezioni sono fatte da diversi elementi?

Trovo che l'obiezione non è seria.

La conclusione che sarebbe data dal Senato, qualora votasse l'emendamento Pantaleoni e Moleschott, sarebbe per me un voto di sfiducia dato alla scienza.

Quindi io propongo al Senato di lasciare l'articolo tal quale è redatto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Prima di tutto prego l'onor. Se-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

natore Pantaleoni di mandare al banco della Presidenza il suo emendamento.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Aggiungo due parole a tutte quelle che ha detto poco fa l'onor. Mantegazza; e dico che questo principio dell'elezione parziale de' membri di un Consiglio, per quanto ho potuto leggere ne' giornali o conoscere indirettamente, va ad essere applicato nella formazione del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, dove ci saranno membri eletti appunto dalle Facoltà, almeno in parte.

Questo principio è identico a quello che vogliamo applicare. In conseguenza le opposizioni che si sono fatte intorno all'essere o al non essere omogenei questi Consigli, intorno all'essere consultivi, mi pare non abbiano alcuna ragione di essere, perchè appunto il Consiglio superiore di pubblica istruzione sarebbe un Consiglio consultivo e punto deliberativo.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io devo ripetere qui quanto diceva poco fa l'onorevole Senatore Casati, rispetto alla inopportunità di riferirsi a disposizioni di progetti di legge che non furono ancora discussi.

Nel caso speciale poi non vorrei che il riferimento proposto avesse di conseguenza di dare alla deliberazione d'oggi una eccessiva importanza, prendendola quasi come punto di partenza per quella legge.

Finora il Consiglio superiore di pubblica istruzione è nominato direttamente dal Ministro di Pubblica Istruzione; non vi è altra disposizione legislativa in proposito. Quando verrà in discussione quel progetto di legge, allora discuteremo se sarà conveniente o meno l'innovazione proposta.

PRESIDENTE. Prego di nuovo il Senatore Pantaleoni di voler inviare al banco della Presidenza il suo emendamento.

Senatore PANTALEONI. Il mio emendamento consiste nel ritornare a quello che è detto nel progetto ministeriale, cioè: « Il presidente ed i componenti del Consiglio superiore di sanità sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro dell'Interno. »

PRESIDENTE. Il Ministro dell'Interno adunque, e con esso la Commissione, hanno proposto la

seguinte riforma alla prima parte di quest'articolo. Mentre l'articolo ministeriale dice: « Il vice-presidente ed i componenti del Consiglio superiore di sanità sono nominati dal Re, sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc.: » la riforma consiste nel dire: « Il presidente del Consiglio superiore di sanità è nominato dal Re, sulla proposta del Ministro dell'Interno. Gli altri membri componenti il Consiglio sono nominati dal Ministro dell'Interno, eccettuati tre medici, dei quali due saranno eletti dalle Facoltà mediche ed uno dal Comitato di medicina. »

Il signor Senatore Pantaleoni propone invece che si mantenga il primo comma del progetto ministeriale.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALASCIANO. Ed io mi associo all'emendamento concordato fra il Ministero e la Commissione; e per il dissesto avvenuto in principio di questa discussione, io che facevo parte della minoranza della Commissione, mi dichiaro ora della maggioranza.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io pregherei l'onorevole signor Presidente a voler interpellare il signor Ministro dell'Interno se persiste o no in questo cambiamento, o se piuttosto non ritornerebbe al suo primitivo progetto.

PRESIDENTE. Il Ministro ha già dichiarato due volte che l'articolo nella prima parte debba essere concepito come nei termini da me riferiti. Se il signor Ministro non si alza a disdire, io devo continuare a procedere secondo il regolamento.

Domando prima di tutto se sia appoggiato l'emendamento proposto dal signor Senatore Pantaleoni, che direbbe: « Il presidente e i componenti il Consiglio superiore di sanità sono nominati dal Re. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io credeva che l'onorevole Senatore Pantaleoni mi chiedesse schiarimenti sulla seconda parte, che riguarda i membri elettivi; se avessi saputo che egli desiderava da me una risposta sulla prima parte, gli avrei detto subito, che bramo non s'interpreti la nomina del Consiglio superiore per decreto ministeriale come una diminuzione di autorità.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

Se questo dubbio rimanesse all'onorevole Pantaleoni, io non avrei veruna difficoltà di accettare che detta nomina fosse fatta per decreto reale, desiderando che il Consiglio si abbia la maggiore autorità possibile. Del resto la responsabilità è sempre del Ministro.

**PRESIDENTE.** Il signor Ministro è dunque contento che si torni alla prima dizione?

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Io desidererei sapere prima se l'onorevole Senatore Pantaleoni, dopo le mie dichiarazioni, insiste sulla sua proposta.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Senatore Pantaleoni.

Senatore **PANTALEONI.** Due sono le questioni che si presentano in quest'articolo: la prima è quella che il Ministro si è compiaciuto di esprimere, cioè se i membri del Consiglio sanitario debbano essere nominati o per decreto reale o per decreto ministeriale. Io su questo punto non aveva nel mio discorso esposto alcuna opinione, solamente aveva ricordato che fino ad ora erano stati eletti per decreto reale, e che se il signor Ministro aveva delle ragioni, io non avrei fatto obiezione, benchè mi paresse meglio mantenere l'elezione per decreto reale.

Se non m'inganno, è per decreto reale che sono eletti i membri dei Consigli superiori di istruzione pubblica, e degli altri dicasteri, e quindi mi pare che in questo caso si dovrebbe procedere in un modo uniforme.

Poichè ho la parola, dirò che non è vero che un sistema sia migliore sempre, perchè sia più liberale.

Io mi sento dire molte volte in appoggio di una misura: essa è più liberale! quasi che la libertà fosse utile tanto più quanto più sconfitta.

Ora, io ritengo che la libertà troppo larga è perfino più dannosa che la troppo stretta, e che la sola e vera misura di libertà, sta in ciò che essa guardi meglio all'indole delle cose. Quindi, il dirmi che è illiberale, non prova nulla che sia migliore la proposizione della Commissione o piuttosto l'altra. Quello che mi interessa è che si adotti la proposta che approdi meglio al servizio pubblico, e quanto al resto, vorrei anche osservare, a proposito delle seconda parte...

**PRESIDENTE.** Permetta, permetta; una cosa alla volta.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** L'onorevole Pantaleoni sa che ora il vice-presidente del Consiglio è nominato dal Ministro, ed i membri del Consiglio sono nominati con decreto reale: è evidente che vi è in questo una sconcordanza, a correggere la quale si era creduto più conveniente far le nomine per decreto ministeriale (ed in questo non ci entra l'essere più o meno liberale), e credo che le osservazioni dell'onorevole Pantaleoni si riferiscano non alla prima parte ma alla seconda.

Dal momento però che l'onorevole Pantaleoni ritiene, che per dare maggiore autorità ai membri del Consiglio convenga nominarli con decreto reale, io estendo la proposta anche al vice-presidente.

Senatore **PANTALEONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **PANTALEONI.** Tenendo conto della giustissima osservazione del signor Ministro, io propongo un emendamento al mio emendamento, perchè questo comma sia espresso nei termini seguenti: « Il presidente, il vice-presidente e gli altri componenti del Consiglio superiore di sanità sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro dell'Interno.

Senatore **BRIOSCHI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **BRIOSCHI.** Le questioni in questo primo comma sono due: l'una si riferisce alla nomina dei componenti il Consiglio per decreto reale o per decreto ministeriale; e in questa pare che sia intervenuto accordo tra il Ministro ed il Senatore Pantaleoni: l'altra si riferisce all'elezione di tre medici per parte delle Facoltà e delle Accademie di medicina. Intorno a quest'ultima io vorrei...

**PRESIDENTE.** Ora si tratta soltanto della prima questione, e cioè della nomina dei componenti il Consiglio per decreto reale, intorno alla quale il Ministro si è ormai fatto consenziente col Senatore Pantaleoni. Rileggo adunque quella prima parte del comma:

« Il presidente, il vice-presidente e gli altri componenti del Consiglio superiore di sanità, sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro dell'Interno ».

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora siamo all'inciso il quale dice: *Eccettuati tre medici, dei quali due saranno eletti dalle*

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

*Facoltà mediche ed uno dalle Accademie di medicina.*

Anche su questo punto ha parlato l'onor. Senatore Pantaleoni, ma non ha mandato alla Presidenza alcun emendamento.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io domando la soppressione di questa seconda parte, e adesso poi la domando per qualche ragione ulteriore.

Una volta che abbiamo votato che i membri del Consiglio superiore di sanità sieno nominati dal Re, sulla proposta del Ministro dell'Interno, bisognerebbe che all'articolo si stabilisse da chi avranno la facoltà, la carica i membri che si vogliono elettivi.

La Commissione, se vuole insistere in questa parte di cui io domando la soppressione, bisognerebbe che dicesse poi come devono questi altri ottenere la loro nomina, se dal solo voto delle Facoltà, se dal Ministro, se dal Re.

Di tutti i Consigli consultivi che mi conosca ed esistano o al Ministero dei Lavori Pubblici, o a quello di Agricoltura e Commercio, o della Pubblica Istruzione, non ve ne è alcuno che sia eletto altrimenti che per decreto reale sulla proposta del Ministro.

PRESIDENTE. Siccome, per l'art. 65 del nostro Regolamento, le soppressioni non si possono porre ai voti, così pongo ai voti la seconda parte dell'articolo, che consiste nelle parole: « eccettuati tre medici dei quali due saranno eletti dalle Facoltà mediche, ed uno dalle Accademie di medicina. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Non si dica *eletti*, ma *proposti*, perchè poi devono essere nominati per decreto reale.

PRESIDENTE. Dunque: « eccettuati tre medici, due dei quali saranno proposti dalle Facoltà mediche, ed uno dalle Accademie di medicina. »

Chi intende di approvare questo inciso, voglia alzarsi.

Senatore PANTALEONI. Pregherei l'onor. Presidente a voler fare la controprova.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Pantaleoni ha chiesto la controprova.

Chi non approva l'inciso che ho testè letto, voglia sorgere.

(Approvato.)

Seguono i capoversi dell'articolo:

Il Vice-Presidente e metà dei membri com-

ponenti i Consigli sanitari provinciali sono nominati dal Ministro dell'Interno sovra proposta dei Prefetti; l'altra metà dal Consiglio provinciale.

I componenti dei Consigli sanitari comunali sono nominati dal Consiglio comunale; il Vice-Presidente dal Sindaco.

I membri ordinari dei Consigli durano in ufficio per un triennio; si rinnovano separatamente per terzo, e possono essere rieletti.

La scadenza dei primi due anni è determinata dalla sorte; in appresso dall'anzianità.

Ove il rinnovamento per terzo non possa farsi, il numero eccedente scadrà alla fine del triennio.

Chi surroga un consigliere uscito anzi tempo dura in ufficio solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Chi intende approvare quest'articolo, sorga. (Approvato.)

Art. 27 (ora 26).

I Consigli possono chiamare nel loro seno cultori di discipline non sanitarie *semprechè*, nella trattazione di speciali affari, stimino opportuno di sentirne il parere.

I chiamati a queste speciali adunanze consiglieri hanno voto consultivo nei soli affari per i quali furono sentiti.

Chi intende approvare quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora siamo all'art. 28, diventato 27, del quale la Commissione chiede la soppressione.

Prima chiedo all'onorevole Ministro dell'Interno, o al Commissario regio, se accetta questa soppressione.

Senatore PANTALEONI. Io domando la conservazione di quest'articolo.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorev. Ministro dell'Interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io pregherei la Commissione di lasciar votare quest'articolo, e ciò per una ragione molto semplice.

Se la maggioranza del Consiglio superiore si componesse di consiglieri che non hanno la residenza abituale nella capitale, ne verrebbero due inconvenienti; il primo che spesso il Consiglio non si troverebbe in numero, ed il secondo che vi sarà una nuova spesa giacchè non

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

essendo i consiglieri pagati, si dovrebbe dar loro un'indennità per rimborsarli se non altro della spesa del viaggio.

Il Ministro dell'Interno sceglierà certamente quanto havvi di meglio nel Regno, ma non lo si deve mettere in condizioni difficili, e non conviene creare delle difficoltà alla composizione del Consiglio.

Per questa ragione prego la Commissione a consentire che l'articolo resti.

PRESIDENTE. Il Ministro dell'Interno dunque non accetta la soppressione.

Senatore BERTI A., *Relatore*. La Commissione ammette che resti l'articolo.

PRESIDENTE. E così resta anche accolto il voto del Senatore Pantaleoni che si opponeva alla soppressione.

Metto dunque ai voti l'art. 28, ora 27, di cui do lettura.

#### Art. 28.

I membri ordinari dei Consigli di sanità debbono essere possibilmente residenti nel luogo ove ha sede il Consiglio.

Chi intende approvare....

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorev. Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Credo troppo grave quest'articolo per le conseguenze che ha nelle condizioni attuali della capitale.

Nel nella capitale non abbiamo che gli elementi scientifici di una sola Università dove si ha il corpo medico, e volere che tutto il resto delle provincie italiane subiscano l'esclusiva influenza del ceto medico della capitale, io la credo cosa ingiusta.

L'articolo proposto dal Ministro contiene una raccomandazione del tutto opposta a quella che io farei. Il meno che può farsi è di sopprimerlo, lasciando intera la libertà del Ministro.

Quel *possibilmente* non evita il pericolo della predominanza del ceto medico di Roma; poichè non è a credere che in Roma mancherà un numero di medici sufficiente per comporre il Consiglio.

Con la raccomandazione contenuta in questo articolo il Ministro sarà giustificato di escludere ogni elemento delle provincie. Il che io credo dannoso ed ingiusto.

L'Italia non ha un centro scientifico, come la Francia, dove i più autorevoli scienziati risiedono quasi tutti a Parigi.

I medici di Roma non possono rappresentare tutto il ceto medico d'Italia. Io credo che bisogna fare al Ministro una raccomandazione opposta per giovare all'autorità del Consiglio stesso.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io prego l'onorevole Senatore Cannizzaro di esaminare la realtà di questo articolo. La realtà è questa: il Consiglio si compone di membri non retribuiti.

Senatore MAGGIORANI. Questo è il male.

MINISTRO DELL'INTERNO. Sarà il male, ma è così.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ora, nel caso pratico che cosa si verifica? Si verifica che quando i membri ordinari del Consiglio non sono residenti in Roma, difficilmente si ottiene che assistano alle riunioni del Consiglio.

Ma il Senatore Cannizzaro osserva che si esclude l'elemento scientifico di tutto il Regno; ed io rispondo no, perchè vi sono 6 membri straordinari, i quali sempre sono presi fuori di Roma, e così si concilia la necessità del servizio con l'impossibilità della permanenza dei membri ordinari nella capitale, e colla convenienza di non escludere dal Consiglio superiore di sanità gli uomini che ne sono più degni.

Se il Senato sopprimesse questo articolo, nel fatto le cose rimarrebbero quale io le ho esposte, non potendosi fare diversamente; quindi val meglio lasciare l'articolo, ed intendere la parola *possibilmente* come raccomandazione al Ministro dell'Interno, perchè nei limiti del possibile prenda quelli che hanno residenza stabile alla capitale.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Mi duole dovere insistere, ma io considero questa questione di una grande importanza.

Come combatterei contro quel progetto che volesse comporre il Consiglio superiore d'istruzione soltanto con persone residenti nella capitale, così combatto l'articolo di questa legge che il Ministro vuole conservare. Lo ripeto: in Roma non sono raccolte tutte le persone più autorevoli nelle scienze mediche; Roma

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

per tal riguardo è pari a Napoli, Torino, e a qualunque altra delle maggiori città del Regno; non conviene dunque che i soli medici residenti in Roma abbiano ingerenza nella suprema direzione della sanità pubblica.

Del resto, senza quell'articolo resta al Ministro piena la libertà di scegliere o in Roma o fuori, secondo l'opportunità dei vari casi.

Chiedo poi inoltre se la raccomandazione contenuta in questo articolo si debba estendere anche alla scelta delle persone proposte dalla Facoltà, cioè se le Facoltà debbano proporre non uno dei propri componenti, ma una persona residente nella capitale.

In tal caso la concessione fatta alle Facoltà universitarie è illusoria, per non dir altro.

Prego dunque il Ministro a non insistere sull'approvazione del suo articolo, il quale contiene una massima che non conviene al nostro discentramento scientifico.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Desidero che il Senatore Cannizzaro si persuada che l'articolo è piuttosto favorevole alla sua tesi.

Il *possibilmente* è un avvertimento al Ministro, il quale dovrà interpretarlo nel senso che non assolutamente tutti i membri del Consiglio superiore dovranno essere domiciliati in Roma.

Solo nel caso che si pagassero, sarebbe possibile di comporre il Consiglio di membri residenti a Napoli, a Milano, Torino, e in altre città d'Italia; ma finchè l'ufficio è gratuito è una necessità che i membri ordinari siano residenti a Roma.

Ad ogni modo, siccome vi sono sei membri straordinari, e questi senza dubbio saranno presi fra le notabilità scientifiche di tutto il Regno, il desiderio dell'onor. Cannizzaro mi pare sia così soddisfatto.

**PRESIDENTE.** Il Ministro e la Commissione insistono perchè sia mantenuto l'articolo 28; quindi lo metto ai voti.

Chi intende di approvare l'art. 28, ora divenuto 27, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Avverto che, essendo stato ristabilito l'articolo 28 del progetto ministeriale che la Commissione aveva soppresso, gli articoli succes-

sivi riprendono la numerazione che hanno nel progetto della Commissione.

Leggo dunque l'articolo 28:

Art. 28.

Ai membri ordinari del Consiglio superiore di sanità saranno aggiunti sei consiglieri straordinari, e quattro ai Consigli provinciali. La loro durata in ufficio è uguale a quella dei membri ordinari, e, com'essi, sono rieleggibili.

Il rinnovamento loro si fa come per i consiglieri ordinari.

Gli straordinari sono rispettivamente invitati dal Ministro o dal Prefetto, sia di propria iniziativa, sia a richiesta degli stessi Consigli, per dare il loro voto sugli argomenti che saranno loro sottoposti.

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

### TITOLO III.

**Esercizio dei vari rami dell'arte salutare e di professioni aventi rapporto coll'igiene pubblica.**

#### CAPO I.

*Sorveglianza di detti esercizi.*

Art. 29.

È sottoposto a sorveglianza l'esercizio:

- della medicina;
- della chirurgia;
- della farmacia;
- dell'arte della levatrice;
- della veterinaria.

La sorveglianza si estende sui titoli e modi, che rendono legale e regolare l'esercizio dei vari rami dell'arte salutare e sulla preparazione, conservazione e spedizione dei medicinali.

(Approvato.)

Art. 30.

Sono altresì soggetti a sorveglianza, rispetto all'igiene:

- gli erbaiuoli;
- i droghieri;
- i profumieri;
- i colorari;

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

i liquoristi;  
i confettieri;

i fabbricanti di prodotti chimici e preparati galenici, di acque distillate, di oli essenziali, di acque e fanghi minerali e di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande artificiali.

(Approvato.)

## CAPO II.

### *Esercizio della medicina e chirurgia.*

#### Art. 31.

L'esercizio, in tutto od in parte, della medicina e della chirurgia è permesso soltanto a coloro, che abbiano conseguito un diploma di medico o chirurgo in una delle Università del Regno.

La professione di dentista e di flebotomo è considerata parte della chirurgia, ed occorre, per esercitarla, diploma speciale di dentista o di flebotomo rilasciato in qualche Università del Regno.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANTEGAZZA. Qui possiamo votare un equivoco.

« La professione di dentista e di flebotomo è considerata parte della chirurgia, ed occorre, per esercitarla, diploma speciale di dentista o di flebotomo ecc. » Ora, nessuna Università dello Stato che io sappia può rilasciare diplomi di dentista, perchè non abbiamo neppure la cattedra di odontoiatria; per cui o saremmo obbligati ad impedire l'esercizio della odontoiatria a tutti i dentisti attualmente esistenti in Italia, o dovremmo domandare informazioni al Ministero dell'Istruzione Pubblica e chiedere una legge che mettesse d'accordo questo capitolo colle altre leggi dello Stato. Ma siccome noi dobbiamo fondarci sulle leggi che esistono, proporrei la soppressione di tutto questo comma; almeno per quanto riguarda il dentista.

E siccome per vari rami della medicina, fra i quali l'insegnamento della chirurgia, il Ministro ha già promesso di presentare un progetto di legge, non troverei conveniente di cancellare tutto quanto riguarda il diploma di dentista.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BERTI A., *Relatore*. La ragione per la quale la Commissione ha modificato quell'articolo si è che non sono eguali le condizioni della pubblica istruzione nel regno d'Italia. Per esempio, in tutta l'alta Italia non esiste il flebotomo. Da noi non si danno diplomi che di medico e di chirurgo; anzi adesso di medico-chirurgo. Invece all'Università di Napoli e nell'Italia meridionale ci sono ancora i flebotomi; d'altra parte rispetto ai dentisti, ve ne sono che esercitano in base appunto a patenti, che sono rilasciate da qualche Università del Regno, ad esempio da quella di Bologna.

Ora, se sopprimiamo affatto quell'articolo, si aprirebbe la porta a tutti i ciarlatani, anche a quelli che cavano i denti sulle piazze, sui mercati di villaggi.

E questo è quello che la Commissione per rispetto alla scienza non ha voluto permettere.

Vuol dire che quando saranno uniformati gli studi nelle Università del Regno d'Italia, non mancherà di introdursi una modificazione nel Codice sanitario a tale proposito; ma intanto, per adesso mi pare utile di conservare questo comma.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Per evitare ulteriori discussioni, penso che si potrebbe conservare quest'ultimo comma del progetto ministeriale che dice:

« Questa disposizione non si applica a coloro che, in virtù di precedenti leggi, abbiano conseguita la matricola per l'esercizio della chirurgia secondaria. »

Cesì mi pare che questo si riferisca soltanto al passato, e non pregiudichi per nulla l'avvenire.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Il Senato deve scusarmi, se avendo dovuto per breve tempo allontanarmi dall'Aula, non ho potuto tener dietro alla discussione testè elevata.

Ma, dalle parole profferite dall'onor. Commissario Regio, mi pare che abbia il diritto di dire quello che intendeva al riguardo.

A me non pareva vero, quando leggeva il progetto ministeriale, di vedere, con un tratto di penna, cancellata la esistenza del flebotomo.



SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

Sopprimere i flebotomi, questo sarebbe il mio desiderio, e mi pare che senza alcuna ingiustizia si possa fare, perchè non si attaccherebbe nessun diritto già acquisito.

Voglio risparmiare al Senato la noia di sentirsi fare una esposizione accademica di questa questione che, sotto il punto di vista della medicina pratica, è molto importante.

Evidentemente, si farà giustizia a tutti, accogliendo l'ultimo comma dell'articolo il quale rispetta tutti i diritti già acquisiti; mentre il secondo comma, solo in avvenire, nega la ragione di essere del solo flebotomo, del solo dentista, esigendo che la flebotomia e l'arte del dentista si pratichino da medici-chirurghi che eserciteranno la rispettiva specialità a loro beneplacito.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Io appoggio la proposta dell'on Moleschott.

Ripristinando il testo del progetto ministeriale, noi non compromettiamo punto l'avvenire, e non mettiamo nell'imbarazzo migliaia di dentisti e centinaia di flebotomi che esistono specialmente nelle provincie napoletane.

Quindi insisto perchè si vogliano conservare i due ultimi comma come stanno nel progetto ministeriale.

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA A. Mi pare che tutto sia appianato col modificare il secondo alinea che dice: « La professione di dentista e di flebotomo è considerata parte della chirurgia » aggiungendo: « e non potrà essere per conseguenza esercitata che da chi abbia compiuto con lode gli studi di chirurgia secondaria.

Senatore MANTEGAZZA. Non esiste più il diploma di chirurgia. »

PRESIDENTE. Il signor Senatore Verga proporrebbe che dei due capoversi di quest' articolo se ne facesse uno solo, il quale dicesse:

« La professione di dentista e di flebotomo è considerata parte della chirurgia, e non potrà essere esercitata se non da chi abbia conseguita la matricola nell'esercizio della chirurgia secondaria. »

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Io non comprendo come si

possa fare obiezioni a questo secondo comma dell'articolo in discussione. Noi vogliamo dimenticare la realtà del fatto. Ci sono dentisti, ovvero chirurghi ordinari che fanno da dentisti? Certo ci sono dentisti e non veri chirurghi che cavano i denti.

Dunque, se questo è il fatto, io domando, per qual ragione i dentisti non dovranno avere una patente di esercizio, non dovranno essere responsabili dinanzi alla società che ricorre all'opera loro?

Veniamo ai flebotomi.

Certamente nelle grandi città vi sono stati e vi saranno sempre i flebotomi, poichè la povera gente per farsi salassare ricorre con poca spesa al flebotomo e non al medico-chirurgo; e questi flebotomi possono salassare egualmente bene come qualunque chirurgo.

I flebotomi fanno il piccolo corso di anatomia agli ospedali, e ci sono anche degli appositi insegnamenti, e devono subire un esame e richiedono un corrispondente diploma o patente. Essi soli possono salassare. Se accade qualche infortunio per causa di chi non è patentato, costui potrà renderne conto al Tribunale. Ora, se queste due professioni ci sono o ci possono essere, io non so perchè esse non devano essere garantite innanzi alla società con un diploma o con un diritto speciale.

PRESIDENTE. La parola è prima all'onorevole Pantaleoni, e poi all'onorevole Maggiorani.

Senatore PANTALEONI. Ho domandato la parola per appoggiare il comma come è stato ridotto dalla Commissione ed è stato mantenuto adesso dall'onor. Senatore Tommasi. Vorrei anche fare osservare che il mezzo di rendere inefficace una legge è quello di renderla troppo estensiva. Quando si pretende che debbano avere il diploma di chirurgo tutti i dentisti, è lo stesso che desiderare di non averne più uno. A me sembra che sia una pretesa non pratica.

Aggiungerò poi che gran parte dell'arte dentaria non è medica, ma di pura meccanica. Credete voi che bisogni esser medici-chirurghi per fare o per mettere una dentiera, o per chiudere un buco in un dente con una mistura o con l'oro? Saprete cosa otterrete? Otterrete dei ciarlatani che eserciteranno la professione a Campo di Fiori o a Piazza Navona.

Convegno anch'io coll'on. Senatore Tommasi, e questo è necessita, che sia rilasciato dietro

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

disposizioni del Ministero dell'Istruzione Pubblica, il qual pur troppo finora non ha introdotto questi diplomi speciali per la odontoiatria, l'otolatria ecc. nella legge. È secondo me uno dei più gravi difetti dell'istruzione pubblica nostra. Essa è *estensiva* e non *intensiva*, è troppo *generale* e non *speciale*, mentre la scienza marcia in pratica tutto il giorno verso le specialità.

Osserverò che l'America, che è il paese che ci ha dato e dà tutti i migliori dentisti i quali adesso riempiono tutta l'Europa della loro professione, non ha mai preteso ch'essi debbano essere chirurghi; bensì vi sono le Università per l'arte dentaria, o le Accademie, come le chiamano, ove s'insegna l'odontoiatria. Si faccia lo stesso da noi, e si dia un diploma di arte dentaria, ma non si pretenda che debbano essere medici o chirurghi, e che abbiano nelle loro cognizioni ad avere tutta quella estensione che ha preso adesso l'arte medica, o la scienza medica, se così vi piace chiamarla.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Maggiorani.

Senatore **MAGGIORANI.** In appoggio alle giustissime osservazioni dei due onor. preopinanti, dirò che tale questione si sta studiando in seno al Consiglio superiore appunto in seguito a desideri espressi da alcuni valorosi allievi della scuola americana; cioè che venga stabilito un corso speciale per i dentisti ove non manchi una cattedra teorico-pratica di odontoiatria, ma che non si estenda ai 6 anni, e non esiga la licenza liceale siccome avviene per i corsi di medicina e chirurgia.

Sta già innanzi al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica un progetto che potrà soddisfare alle giuste aspirazioni dei dentisti che han tutto il diritto di esser distinti dai cerretani. In conseguenza mi pare che si potrebbe sospendere questa parte.

Senatore **PALASCIANO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **PALASCIANO.** Dopo le osservazioni dell'onorevole Maggiorani credo che occorrerebbe tutelare non solo i diritti dei passati, ma anche quelli dei presenti, perchè non vi è legge che regoli il diploma dei flebotomi e dei dentisti, che è stato abolito da molto tempo, ed i diplomi futuri non sono stabiliti ancora. Io crederei che bisognerebbe lasciare le cose come si trovano, giacchè altrimenti si andrebbe in-

contro ad inconvenienti. Il titolo di dentista lo potrebbero solamente assumere quelli che sono dottori; ai quali non convenendo di assumerlo, ne consegue che gli stranieri si sono impadroniti di quest'arte, e noi abbiamo francesi, inglesi, americani e tedeschi che vengono ad esercitare l'arte dentaria in Italia a discapito dei nostri connazionali ed a preferenza di tutte le altre professioni; e, notate bene, o signori, di medici se ne trovano pochissimi forestieri, mentre di dentisti ve ne sono moltissimi; e motivo ne è la legge nostra medesima, perchè sono dieci o dodici anni che è stato abolito il titolo di dentista; non si dà più un tale titolo e più non s'insegna nelle Università l'arte dentaria. Intanto la legge richiede a chi vuole esercitare una tale arte la qualità di dottore, mentre poi chi è dottore sdegna, a ragione, di fare il dentista, professione meccanica e di minor conto; ed allora si ha l'inconveniente di veder popolata l'Italia di esercenti l'arte dentaria puramente stranieri.

Io quindi proporrei al Senato di passare oltre, tenuto conto delle cose come sono; altrimenti credo meglio sospendere ogni deliberazione fino a che le Università non diano diplomi di dentista.

**PRESIDENTE.** Due adunque sarebbero le proposte: la prima dell'on. Verga che dice:

« La professione di dentista e flebotomo è considerata parte della chirurgia, e non può essere esercitata se non da coloro che hanno conseguito la matricola per l'esercizio della chirurgia secondaria. »

La seconda proposta . . . .

Senatore **MANTEGAZZA.** Domando la parola per una questione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **MANTEGAZZA.** Questa questione si è così complicata dopo le preziose spiegazioni dell'on. Maggiorani, che io proporrei di lasciare in sospenso questo articolo perchè la Commissione possa intendersi coi proponenti gli emendamenti, e quindi riferirne al Senato.

**PRESIDENTE.** Se nessuno chiede la parola, l'articolo 31 è sospenso, e quindi si passa all'articolo 32, che è così concepito:

Art. 32.

I medici e i chirurghi forestieri, e quelli che, essendo pur nazionali, abbiano ottenuto all'e-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

stero il diploma di laurea o patente d'idoneità, se vogliono esercitare nello Stato l'arte loro, dovranno presentare al Ministro dell'Istruzione Pubblica i titoli conseguiti nelle Università e negli Istituti esteri e sostenere gli esami di conferma prescritti dai vigenti regolamenti.

I professori delle Università estere, i medici, i chirurghi esteri di distinta celebrità potranno, dietro proposta o parere del Consiglio superiore di sanità, essere dispensati da ogni esame ed ammessi temporaneamente ed anche in perpetuo al libero esercizio nel Regno.

Sono eccettuati dal presente divieto i medici e i chirurghi forestieri espressamente chiamati per casi speciali.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Avrei voluto fare a quest'articolo una sola eccezione ed è in senso liberale. Tutti i giorni la scienza diventa più universale e nello stesso tempo diventa eguale nei diversi istituti dei diversi Stati di Europa. Pare anzi difficile in questi giorni poter essere perfettamente al corrente dei progressi della scienza, se non si attinga più o meno la scienza stessa a diverse sorgenti anche fuori del Regno. E però io proporrei che là dove si dice: « I professori delle Università estere, i medici, i chirurghi esteri di distinta celebrità potranno, dietro proposta o parere del Consiglio superiore di sanità essere dispensati da ogni esame ed ammessi temporaneamente ed anche in perpetuo al libero esercizio nel Regno. » si aggiunga: *ed altresì coloro che avranno ottenuto la laurea negli istituti esteri che abbiano accordato l'equipollenza agli istituti nazionali.*

Nell'esilio ho avuto, non so se la fortuna a la sventura di praticare la mia professione all'estero in Francia; e se mi fosse stato inibito di praticare davvero io mi sarei trovato imbarazzato.

La stessa legge francese a dir vero non era neppur essa molto liberale; giacchè dava bensì il diritto di esercitare ma soltanto come ufficiali di sanità, ma infine rendeva possibile lo esercizio professionale e questo era senza dubbio un vantaggio segnatamente per noi, e quando gli avvenimenti politici avevano fatto emigrare tanti professionisti. Io vorrei che noi fossimo più larghi e che introducessimo una fratellanza,

un accordo internazionale fra tutte le nuove università del mondo.

Io insisterei in questo mio emendamento od aggiunta, nel solo caso che non fosse oppugnata dall'onorevole Commissione.

Senatore BERTI A., *Relat.* Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relat.* Intanto che l'onorevole Senatore Pantaleoni redige il suo emendamento, debbo dichiarare l'opinione della Commissione.

La Commissione, come è facile ad avvedersene dall'insieme del Codice, ha sempre professato le idee più liberali, ma dentro i limiti del ragionevole.

Se dappertutto potesse un medico, col diploma ricevuto nel proprio paese, esercitare la medicina, io avrei proclamato il principio, se mi si permette l'espressione, del libero scambio; ma siccome presso le altre nazioni coi nostri diplomi noi non possiamo esercitare la medicina e la chirurgia, così io vi dico in verità che non mi sento il coraggio di fare dell'Italia la casa di ricovero dei medici stranieri.

Fino a che non sia ammesso anche dalle altre nazioni la reciprocità del trattamento io credo che non convenga a noi di concedere troppo.

D'altra parte, mi pare che le modificazioni fatte dalla Commissione al testo ministeriale lo abbiano grandemente raddolcito, e insieme sieno salvi i diritti dei nazionali che volessero chiamare una celebrità estera, bastando, mi pare, semplicemente un permesso del Ministero. Per cui fino a che non sussista nelle altre nazioni una simile liberalità, non credo che convenga concederla noi.

Senatore PANTALEONI. Ma dunque l'equipollenza lei non l'ammette?

Senatore BERTI A., *Relatore.* La libertà dell'esercizio nell'altrui territorio. Perché dobbiamo noi permettere che tutti i medici di Europa vengano a fare i medici in Italia, mentre noi non possiamo andare a fare i medici in Francia, in Germania ecc.?

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. La mia parola non è stata intesa.

Quando io dico: Nelle Università di quei paesi che hanno accordata l'equipollenza dei nostri

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

gradi, mi pare che venga a dire precisamente che noi accettiamo l'esercizio di tutti quei scienziati che vengono dai paesi i quali riconoscono i gradi ottenuti nelle nostre Università. Questo era lo spirito della mia proposta.

La parola *equipollenza* è dalla legislazione francese usata a ciò.

Senatore BERTI A., *Relat.* Ma allora è un poco oscuro.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento dell'onor. Senatore Pantaleoni:

*Ed altresì quegli scienziati i quali ottennero i gradi in una Università che abbia accordata l'equipollenza alle nostre nazionali.*

Senatore PANTALEONI. Dica *i medici* invece di *scienziati*.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola sull'emendamento dell'onor. Pantaleoni.

Il medesimo ha dato adesso qui delle spiegazioni le quali potrebbero facilitare l'accettazione dell'emendamento per parte della Commissione, la quale però deve dichiarare che bisogna mutare la dizione perchè con quella forma essa non crede tutelato il principio.

La parola *equipollenza* per noi vuol dire semplicemente: la corrispondenza esatta del valore dei gradi accademici.

Ora, è certo che l'*equipollenza* ci è fra un diploma di medicina dato a Parigi e un diploma di medicina dato in Italia; ma se ci è l'*equipollenza* dei gradi, non c'è la libertà dell'esercizio.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Siccome l'articolo precedente è da rivedersi dalla Commissione, così pregherei l'onorevole signor Presidente di rimandare alla Commissione anche questo.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito che l'onorevole Senatore Pantaleoni propone il rinvio alla Commissione anche di quest'articolo 32.

Non facendosi obiezione, anche quest'articolo sarà rinviato alla Commissione unitamente all'emendamento proposto dall'onor. Senatore Pantaleoni.

Mi credo in debito di avvertire la Commissione, giacchè le viene rinviato l'art. 32, che bisogna correggere l'ultimo capoverso dello

stesso articolo 32 nel quale si dice: « sono eccettuati dal presente divieto ». Siccome il capoverso precedente invece di un *divieto* porta una *facoltà*, mi pare evidente che in quest'ultimo capoverso la parola *divieto* non ci corra punto.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Faccio osservare che la Commissione....

PRESIDENTE. Giacchè l'articolo è rinviato, riferirà anche sopra questa correzione.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Solamente sarà difficile che la Commissione muti opinione.

PRESIDENTE. Se la Commissione non potrà riferire domani, riferirà un altro giorno.

Si dà lettura dell'art. 33.

#### Art. 33.

Chiunque eserciti la medicina o la chirurgia senza titolo regolare, a termine dei precedenti articoli, incorre in un'ammenda di lire 50, estensibile a multa di lire 100, la quale, in caso di recidiva, può essere portata a lire 200, salvo le pene maggiori previste dal Codice penale.

Senatore BORSANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Borsani.

Senatore BORSANI. Faccio una sola osservazione ed è, che in quest'articolo si comincia a parlare delle pene. Come sa il Senato, nel Codice penale che fu già da noi approvato, le pene erano state inserite nel Codice stesso. Vedo ora che anche il Guardasigilli attuale ha mantenuto tutte quelle disposizioni penali nel suo progetto di Codice penale, e mi pare che sarebbe bene risolvere la questione dove debbano stare queste penalità, e per ciò fare sarebbe il meglio di pregare il signor Guardasigilli ad intervenire ad una seduta del Senato, per esempio domani, acciò possa spiegare il suo intendimento.

PRESIDENTE. Essendo già l'ora tarda, il seguito della discussione viene rinviato a domani; sarà fatto l'invito all'onor. Guardasigilli perchè voglia intervenire.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Io accetto con piacere la presenza del signor Ministro di Grazia

---

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

---

e Giustizia, ma avverto che appunto una delle operazioni fatte dalla Commissione, si fu quella di porre in armonia completa la parte penale di questo Codice col Codice esistente, e col progetto del nuovo Codice.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno per domani è

il medesimo di quest'oggi: Seguito della discussione del progetto del Codice sanitario, e discussione del progetto di modificazioni ed aggiunte alla legge del notariato.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).